SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 125

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

99A5232

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 giugno 1999, n. **213.**

Ratifica ed esecuzione dell'atto finale della conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ratifica ed esecuzione

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al comma 1, di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

Art. 2.

Cooperazione amministrativa

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali fornisce, a condizione di reciprocità, agli Stati contraenti della Convenzione la cooperazione amministrativa necessaria a facilitare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali nelle seguenti forme:

a) su richiesta di uno Stato contraente, fa eseguire ricerche sul territorio nazionale per localizzare il bene culturale e identificarne il possessore;

b) comunica allo Stato contraente il rinvenimento nel territorio italiano di beni culturali che si presumono rubati o illecitamente esportati;

c) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia dei beni culturali presso musei pubblici, nonché ogni altra misura per la conservazione del bene.

Art. 3.

Proposizione dell'azione in Italia

1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 16 della Convenzione:

a) la domanda di restituzione o di ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova il bene. Nel caso in cui tale luogo sia sconosciuto o il bene non si trovi nello Stato, la domanda si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, se questi sono sconosciuti, dinanzi a quello del luogo in cui il convenuto ha dimora. Se il convenuto è una persona giuridica o un'associazione non riconosciuta, si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del codice di procedura civile;

b) le domande di restituzione o ritorno dei beni sono proposte per le vie diplomatiche e consolari.

Art. 4.

Indennizzo

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione o il ritorno del bene culturale, può liquidare, a domanda del possessore che si sia costituito in giudizio, un indennizzo determinato anche in base a criteri equitativi.

2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto interessato deve provare di aver acquisito il possesso del bene in buona fede.

3. Il mancato pagamento dell'indennizzo determina a favore del possessore il diritto di ritenzione di cui all'articolo 1152 del codice civile.

Art. 5.

Proposizione della richiesta negli Stati contraenti

1. La richiesta di restituzione dei beni culturali rubati è formulata, dinanzi all'autorità indicata dallo Stato contraente a norma dell'articolo 16 della Convenzione, dalla persona offesa che ne informa il Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Qualora i beni rubati siano sottoposti alla disciplina prevista dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ovvero dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, la richiesta di restituzione può essere altresì formulata dal Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

3. La richiesta di ritorno dei beni culturali illecitamente esportati è formulata esclusivamente dal Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

Art. 6.

Custodia, consegna o acquisizione del bene

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla custodia del bene di cui abbia ottenuto la restituzione o il ritorno sino alla consegna all'avente diritto.

2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione o di ritorno e per la custodia del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero per i beni e le attività culturali dà notizia del provvedimento di restituzione o di ritorno mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e con altra forma di pubblicità.

4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso di cui al comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero per i beni e le attività culturali, sentiti il comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale o di ente pubblico.

Art. 7.

Rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea

1. Le disposizioni della Convenzione e della presente legge non si applicano nei rapporti con gli Stati contraenti membri dell'Unione europea regolati dalla direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, e successive modificazioni.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1999 ed in lire 1.075 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ACTE FINAL DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE POUR L'ADOPTION DU PROJET DE CONVENTION D'UNIDROIT SUR LE RETOUR INTERNATIONAL DES BIENS CULTURELS VOLES OU ILLICITEMENT EXPORTES

1. – La Conférence diplomatique pour l'adoption du projet de Convention d'Unidroit sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés s'est tenue à Rome, Italie, du 7 au 24 juin 1995.

2. – Les représentants de 70 Etats ont participé à la Conférence, à savoir les représentants des Etats suivants:

la République d'Albanie; la République algérienne démocratique et populaire; la République fédérale d'Allemagne; la République populaire d'Angola; la République argentine; l'Australie; la République d'Autriche; la République du Bélarus; le Royaume de Belgique; la République de Bolivie; la République fédérative du Brésil; la République de Bulgarie; le Burkina Faso; le Royaume du Cambodge; la République du Cameroun; le Canada; la République populaire de Chine; la République de Chypre; la République de Colombie; la République de Côte d'Ivoire; la République de Croatie; le Royaume du Danemark; la République arabe d'Egypte; la République de l'Equateur; le Royaume d'Espagne; les Etats-Unis d'Amérique; la Fédération de Russie; la République de Finlande; la République française; la République de Géorgie; la République de Guinée; la République hellénique; la République de Hongrie; la République de l'Inde; la République islamique d'Iran; l'Irlande; l'Etat d'Israël; la République italienne; la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste; le Japon; l'Etat du Koweït; la République de Lituanie; le Grand-Duché de Luxembourg; la République de Malte; le Royaume du Maroc; les Etats-Unis du Mexique; l'Union du Myanmar; la République fédérale du Nigéria; le Royaume de Norvège; la République islamique du Pakistan; la République du Paraguay; le Royaume des Pays-Bas; la République du Pérou; la République de Pologne; la République portugaise; la République de Corée; la Roumanie; le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; le Saint-Siège; la République de Slovénie; la République sud-africaine; le Royaume de Suède; la Confédération suisse; la République tchèque; le Royaume de Thaïlande; la République tunisienne; la République turque; l'Ukraine; la République du Yémen; la République de Zambie.

3. – Huit Etats ont envoyé des observateurs à la Conférence, à savoir:

le Royaume d'Arabie saoudite; la République de Bosnie-Herzégovine; la République du Ghana; la République du Guatemala; la République du Honduras; le Royaume hachémite de Jordanie; la République arabe syrienne; la République du Venezuela.

4. – Les organisations intergouvernementales suivantes ont été représentées par des observateurs à la Conférence:

la Commission des communautés européennes
le Conseil de l'Europe
le Conseil de l'Union européenne
la Conférence de La Haye de droit international privé
le Centre International d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels
l'Organisation Internationale de Police Criminelle
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

5. – Les organisations internationales non-gouvernementales suivantes ont été représentées par des observateurs à la Conférence:

l'Association internationale du Barreau
le Conseil international des archives
l'Association de droit international
l'Union internationale des avocats
l'Union internationale du notariat latin.

6. – L'association professionnelle internationale suivante a été représentée par des observateurs à la Conférence:

International Association of Dealers in Ancient Art.

7. – L'Ordre souverain militaire de Malte a été représenté par un observateur à la Conférence.

8. – La Conférence a élu Président M. Walter Gardini (Italie).

9. – La Conférence a élu comme Vice-Présidents les représentants suivants:

M. M. Ghomrasni (Tunisie)
M. A.G. Khodakov (Fédération de Russie)
M. M. Kima Tabong (Cameroun)
M. J. Sánchez Cordero Dávila (Mexique)
M. A. Wichiencharoen (Thaïlande).

10. – La Conférence a constitué les organes suivants:

Bureau

Président: Le Président de la Conférence

Membres: Le Président et les Vice-Présidents de la Conférence et le Président de la Commission plénière

En outre, le Secrétaire Général de la Conférence a participé aux travaux du Bureau, à l'invitation du Président

Commission plénière

Président: M. P. Lalive (Suisse)

Premier Vice-Président: Mme V. Hughes (Canada)

Second Vice-Président: M. A. Beksta (Lituanie)

Commission des dispositions finales

Président: M. V. Marotta Rangel (Brazil)

Vice-Président: M. I. Zimba Chabala (Zambia)

Comité de rédaction

Président: Ms.R. Balkin (Australia)

Membres: Australie; Chine; Egypte; Etats-Unis d'Amérique; Finlande; France; Nigeria; Portugal; Turquie.

Commission de vérification des pouvoirs

Président M. N. Perl (Argentine)

Vice-Présidents: Argentine; France; Guinée; Pakistan; Republique Tchèque.

11. — Le Secrétaire Général de la Conférence était M. M. Evans, Secrétaire Général d'Unidroit.

12. — Les documents de travail de base utilisés par la Conférence et ses organes ont été le projet de Convention sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés tel qu'adopté par un comité d'experts gouvernementaux d'Unidroit le 8 octobre 1993 avec rapport explicatif préparé par le Secrétariat d'Unidroit (CONF. 8/3) et le projet de dispositions finales susceptibles d'être incorporées dans le projet de Convention sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés avec commentaires explicatifs préparés par le Secrétariat d'Unidroit (CONF. 8/4). La Conférence et ses organes ont également examiné des propositions et des observations des Gouvernements et des organisations internationales sur le projet de Convention sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés (CONF. 8/5 et Addenda, CONF. 8/6 et Addenda, CONF. 8/W.P. 1 - 7 et CONF. 8/C.1/W.P. 1 à 82) et sur le projet de dispositions finales susceptibles d'être incorporées dans le projet de Convention sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés (CONF. 8/C.2/W.P. 1 à 25).

13. — La Conférence a confié à la Commission plénière les première et seconde lectures du projet de Convention sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés, les articles C et F du projet de dispositions finales susceptibles d'être incorporées dans le projet de Convention susmentionné, et le titre dudit projet de Convention. La Conférence a chargé la Commission des dispositions finales des première et seconde lectures de tous les articles du projet de dispositions finales susceptibles d'être incorporées dans le projet de Convention susmentionné, à l'exception des articles C et F visés ci-dessus.

14. — Sur la base des délibérations rapportées dans les comptes rendus analytiques de la Conférence (CONF. 8/S.R. 1 à 7), les comptes rendus analytiques de la Commission plénière (CONF. 8/C.1/S.R. 1 à 19) et de son rapport (CONF. 8/C.1/Doc. 1) et du rapport de la Commission des dispositions finales (CONF. 8/C.2/Doc. 1), la Conférence a élaboré la **CONVENTION D'UNIDROIT SUR LES BIENS CULTURELS VOLES OU ILLICITEMENT EXPORTES.**

15. — La Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, dont le texte figure en Annexe au présent Acte final, a été adoptée par la Conférence le 23 juin 1995 et ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence le 24 juin 1995. La Convention restera ouverte à la signature à Rome, Italie, jusqu'au 30 juin 1996. Elle a aussi été ouverte à l'adhésion le 24 juin 1995.

16. — La Convention est déposée auprès du Gouvernement d'Italie.

EN FOI DE QUOI les représentants,

RECONNAISSANTS envers le Gouvernement d'Italie pour avoir invité la Conférence en Italie et pour sa généreuse hospitalité,

ONT SIGNE le présent Acte final.

FAIT à Rome, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un seul original, dont les textes anglais et français sont également authentiques.

Le Vice-Président

Le Secrétaire Général

ANNEXE

CONVENTION D'UNIDROIT SUR LES BIENS CULTURELS VOLES OU ILLICITEMENT EXPORTES

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,

REUNIS à Rome à l'invitation du Gouvernement de la République italienne du 7 au 24 juin 1995 pour une Conférence diplomatique pour l'adoption du projet de Convention d'Unidroit sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés,

CONVAINCUS de l'importance fondamentale de la protection du patrimoine culturel et des échanges culturels pour promouvoir la compréhension entre les peuples, et de la diffusion de la culture pour le bien-être de l'humanité et le progrès de la civilisation,

PROFONDEMENT PREOCCUPES par le trafic illicite des biens culturels et les dommages irréparables qui en sont souvent la conséquence, pour ces biens eux-mêmes comme pour le patrimoine culturel des communautés nationales, tribales, autochtones ou autres et pour le patrimoine commun de tous les peuples, et déplorant en particulier le pillage de sites archéologiques et la perte d'irremplaçables informations archéologiques, historiques et scientifiques qui en résulte,

DETERMINES à contribuer efficacement à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels en établissant un corps minimum de règles juridiques communes aux fins de restitution et de retour des biens culturels entre les Etats contractants, dans le but de favoriser la préservation et la protection du patrimoine culturel dans l'intérêt de tous,

SOULIGNANT que la présente Convention a pour objectif de faciliter la restitution et le retour des biens culturels, et que la mise en place dans certains Etats de mécanismes, tels que l'indemnisation, nécessaires pour assurer la restitution ou le retour, n'implique pas que de telles mesures devraient être adoptées dans d'autres Etats,

AFFIRMANT que l'adoption des dispositions de la présente Convention pour l'avenir ne constitue en aucune façon une approbation ou une légitimation de tout trafic illicite intervenu avant son entrée en vigueur,

CONSCIENTS DU FAIT que la présente Convention n'apportera pas à elle seule une solution aux problèmes posés par le trafic illicite, mais qu'elle amorce un processus visant à renforcer la coopération culturelle internationale et à maintenir une juste place au commerce licite et aux accords inter-étatiques dans les échanges culturels,

RECONNAISSANT que la mise en oeuvre de la présente Convention devrait s'accompagner d'autres mesures efficaces en faveur de la protection des biens culturels, telles que l'élaboration et l'utilisation de registres, la protection matérielle des sites archéologiques et la coopération technique,

RENDANT hommage à l'action accomplie par différents organismes pour protéger les biens culturels, en particulier la Convention de l'UNESCO de 1970 relative au trafic illicite et l'élaboration de codes de conduite dans le secteur privé,

ONT ADOPTE les dispositions suivantes:

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITION

Article premier

La présente Convention s'applique aux demandes à caractère international:

a) de restitution de biens culturels volés;

b) de retour de biens culturels déplacés du territoire d'un Etat contractant en violation de son droit réglementant l'exportation de biens culturels en vue de protéger son patrimoine culturel (ci-après dénommés "biens culturels illicitement exportés").

Article 2

Par biens culturels, au sens de la présente Convention, on entend les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent une importance pour l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science et qui appartiennent à l'une des catégories énumérées dans l'annexe à la présente Convention.

CHAPITRE II - RESTITUTION DES BIENS CULTURELS VOLES

Article 3

1) Le possesseur d'un bien culturel volé doit le restituer.

2) Au sens de la présente Convention un bien culturel issu de fouilles illicites ou licitement issu de fouilles mais illicitement retenu est considéré comme volé si cela est compatible avec le droit de l'Etat où lesdites fouilles ont eu lieu.

3) Toute demande de restitution doit être introduite dans un délai de trois ans à compter du moment où le demandeur a connu l'endroit où se trouvait le bien culturel et l'identité du possesseur et, dans tous les cas, dans un délai de cinquante ans à compter du moment du vol.

4) Toutefois, une action en restitution d'un bien culturel faisant partie intégrante d'un monument ou d'un site archéologique identifiés, ou faisant partie d'une collection publique n'est soumise à aucun délai de prescription autre que le délai de trois ans à compter du moment où le demandeur a connu l'endroit où se trouvait le bien culturel et l'identité du possesseur.

5) Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, tout Etat contractant peut déclarer qu'une action se prescrit dans un délai de 75 ans ou dans un délai plus long prévu par son droit. Une action en restitution d'un bien culturel déplacé d'un monument, d'un site archéologique ou d'une collection publique, intentée dans un autre Etat contractant qui fait une telle déclaration se prescrit également dans le même délai.

6) La déclaration visée au paragraphe précédent est faite au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.

7) Par "collection publique", au sens de la présente Convention, on entend tout ensemble de biens culturels inventoriés ou autrement identifiés appartenant à:

a) un Etat contractant;

b) une collectivité régionale ou locale d'un Etat contractant;

c) une institution religieuse située dans un Etat contractant; ou

d) une institution établie à des fins essentiellement culturelles, pédagogiques ou scientifiques dans un Etat contractant et reconnue dans cet Etat comme étant d'intérêt public.

8) En outre, l'action en restitution d'un bien culturel sacré ou revêtant une importance collective appartenant à, et utilisé par, une communauté autochtone ou tribale dans un Etat contractant pour l'usage traditionnel ou rituel de cette communauté est soumise au délai de prescription applicable aux collections publiques.

Article 4

1) Le possesseur d'un bien culturel volé, qui doit le restituer, a droit au paiement, au moment de sa restitution, d'une indemnité équitable à condition qu'il n'ait pas su ou dû raisonnablement savoir que le bien était volé et qu'il puisse prouver avoir agi avec la diligence requise lors de l'acquisition.

2) Sans porter atteinte au droit du possesseur à indemnisation visé au paragraphe précédent, des efforts raisonnables sont faits afin que la personne qui a transféré le bien culturel au possesseur, ou tout autre cédant antérieur, paie l'indemnité lorsque cela est conforme au droit de l'Etat dans lequel la demande est introduite.

3) Le paiement de l'indemnité au possesseur par le demandeur, lorsque cela est exigé, ne porte pas atteinte au droit du demandeur d'en réclamer le remboursement à une autre personne.

4) Pour déterminer si le possesseur a agi avec la diligence requise, il sera tenu compte de toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation par le possesseur de tout registre relatif aux biens culturels volés raisonnablement accessible et de toute autre information et documentation pertinentes qu'il aurait pu raisonnablement obtenir et de la consultation d'organismes auxquels il pouvait avoir accès ou de toute autre démarche qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.

5) Le possesseur ne peut bénéficier d'un statut plus favorable que celui de la personne dont il a acquis le bien culturel par héritage ou autrement à titre gratuit.

CHAPITRE III - RETOUR DES BIENS CULTURELS ILLICITEMENT EXPORTES

Article 5

1) Un Etat contractant peut demander au tribunal ou à toute autre autorité compétente d'un autre Etat contractant d'ordonner le retour d'un bien culturel illicitement exporté du territoire de l'Etat requérant.

2) Un bien culturel, exporté temporairement du territoire de l'Etat requérant, notamment à des fins d'exposition, de recherche ou de restauration, en vertu d'une autorisation délivrée selon son droit réglementant l'exportation de biens culturels en vue de protéger son patrimoine culturel et qui n'a pas été retourné conformément aux termes de cette autorisation, est réputé avoir été illicitement exporté.

3) Le tribunal ou toute autre autorité compétente de l'Etat requis ordonne le retour du bien culturel lorsque l'Etat requérant établit que l'exportation du bien porte une atteinte significative à l'un ou l'autre des intérêts suivants:

a) la conservation matérielle du bien ou de son contexte;

b) l'intégrité d'un bien complexe;

c) la conservation de l'information, notamment de nature scientifique ou historique, relative au bien;

d) l'usage traditionnel ou rituel du bien par une communauté autochtone ou tribale,

ou établit que le bien revêt pour lui une importance culturelle significative.

4) Toute demande introduite en vertu du paragraphe 1 du présent article doit être accompagnée de toute information de fait ou de droit permettant au tribunal ou à l'autorité compétente de l'Etat requis de déterminer si les conditions des paragraphes 1 à 3 sont remplies.

5) Toute demande de retour doit être introduite dans un délai de trois ans à compter du moment où l'Etat requérant a connu l'endroit où se trouvait le bien culturel et l'identité du possesseur et, dans tous les cas, dans un délai de cinquante ans à compter de la date de l'exportation ou de la date à laquelle le bien aurait dû être retourné en vertu d'une autorisation visée au paragraphe 2 du présent article.

Article 6

1) Le possesseur d'un bien culturel qui a acquis ce bien après que celui-ci a été illicitement exporté a droit, au moment de son retour, au paiement par l'Etat requérant d'une indemnité équitable, sous réserve que le possesseur n'ait pas su ou dû raisonnablement savoir, au moment de l'acquisition, que le bien avait été illicitement exporté.

2) Pour déterminer si le possesseur a su ou aurait dû raisonnablement savoir que le bien culturel a été illicitement exporté, il sera tenu compte des circonstances de l'acquisition, notamment du défaut du certificat d'exportation requis en vertu du droit de l'Etat requérant.

3) Au lieu de l'indemnité et en accord avec l'Etat requérant, le possesseur qui doit retourner le bien culturel sur le territoire de cet Etat, peut décider:

a) de rester propriétaire du bien; ou

b) d'en transférer la propriété, à titre onéreux ou gratuit, à une personne de son choix résidant dans l'Etat requérant et présentant les garanties nécessaires.

4) Les dépenses découlant du retour du bien culturel conformément au présent article incombent à l'Etat requérant, sans préjudice du droit de celui-ci de se faire rembourser les frais par toute autre personne.

5) Le possesseur ne peut bénéficier d'un statut plus favorable que celui de la personne dont il a acquis le bien culturel par héritage ou autrement à titre gratuit.

Article 7

1) Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliquent pas lorsque:

a) l'exportation du bien culturel n'est plus illicite au moment où le retour est demandé; ou

b) le bien a été exporté du vivant de la personne qui l'a créé ou au cours d'une période de cinquante ans après le décès de cette personne.

2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe précédent, les dispositions du présent Chapitre s'appliquent lorsque le bien culturel a été créé par un membreou des membres d'une communauté autochtone ou tribale pour l'usage traditionnel ou rituel de cette communauté et que le bien doit être retourné à cette communauté.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS GENERALES

Article 8

1) Une demande fondée sur les Chapitres II ou III peut être introduite devant les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes de l'Etat contractant où se trouve le bien culturel, ainsi que devant les tribunaux ou autres autorités compétentes qui peuvent connaître du litige en vertu des règles en vigueur dans les Etats contractants.

2) Les parties peuvent convenir de soumettre leur litige soit à un tribunal ou une autre autorité compétente, soit à l'arbitrage.

3) Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi de l'Etat contractant où se trouve le bien peuvent être mises en oeuvre même si la demande au fond de restitution ou de retour du bien est portée devant les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes d'un autre Etat contractant.

Article 9

1) La présente Convention n'empêche pas un Etat contractant d'appliquer toutes règles plus favorables à la restitution ou au retour des biens culturels volés ou illicitement exportés que celles prévues par la présente Convention.

2) Le présent article ne doit pas être interprété comme créant une obligation de reconnaître ou de donner force exécutoire à une décision d'un tribunal ou de toute autre autorité compétente d'un autre Etat contractant qui s'écarte des dispositions de la présente Convention.

Article 10

1) Les dispositions du Chapitre II s'appliquent à un bien culturel qui a été volé après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'Etat où la demande est introduite, sous réserve que:

a) le bien ait été volé sur le territoire d'un Etat contractant après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cet Etat; ou

b) le bien se trouve dans un Etat contractant après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cet Etat.

2) Les dispositions du Chapitre III ne s'appliquent qu'à un bien culturel illicitement exporté après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat requérant ainsi que de l'Etat où la demande est introduite.

3) La présente Convention ne légitime aucunement une opération illicite de quelque nature qu'elle soit qui a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente Convention ou à laquelle l'application de celle-ci est exclue par les paragraphes 1) ou 2) du présent article, ni ne limite le droit d'un Etat ou d'une autre personne d'intenter, en dehors du cadre de la présente Convention, une action en restitution ou retour d'un bien culturel volé ou illicitement exporté avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 11

1) La présente Convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la Conférence diplomatique pour l'adoption du projet de Convention d'Unidroit sur le retour international des biens culturels volés ou illicitement exportés et restera ouverte à la signature de tous les Etats à Rome jusqu'au 30 juin 1996.

2) La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats qui l'ont signée.

3) La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats qui ne sont pas signataires, à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.

4) La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion sont soumises au dépôt d'un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du dépositaire.

Article 12

1) La présente Convention entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2) Pour tout Etat qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur à l'égard de cet Etat le premier jour du sixième mois suivant la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 13

1) La présente Convention ne déroge pas aux instruments internationaux par lesquels un Etat contractant est juridiquement lié et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments.

2) Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs Etats contractants des accords en vue de favoriser l'application de la présente Convention dans leurs rapports réciproques. Les Etats qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire.

3) Dans leurs relations mutuelles, les Etats contractants membres d'organisations d'intégration économique ou d'entités régionales peuvent déclarer qu'ils appliquent les règles internes de ces organisations ou entités et n'appliquent donc pas dans ces relations les dispositions de la présente Convention dont le champ d'application coïncide avec celui de ces règles.

Article 14

1) Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales, qu'elles possèdent ou non des systèmes de droit différents applicables dans les matières régies par la présente Convention, pourra, au moment de la signature ou du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles et pourra à tout moment substituer à cette déclaration une nouvelle déclaration.

2) Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et désigneront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

3) Si en vertu d'une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention s'applique à l'une ou plusieurs des unités territoriales d'un Etat contractant, mais non pas à toutes, la référence

a) au territoire d'un Etat contractant à l'article premier vise le territoire d'une unité territoriale de cet Etat;

b) au tribunal ou à une autre autorité compétente de l'Etat contractant ou de l'Etat requis vise le tribunal ou l'autre autorité compétente d'une unité territoriale de cet Etat;

c) à l'Etat contractant où se trouve le bien culturel au paragraphe 1 de l'article 8 vise l'unité territoriale de cet Etat où se trouve le bien;

d) à la loi de l'Etat contractant où se trouve le bien au paragraphe 3 de l'article 8 vise la loi de l'unité territoriale de cet Etat où se trouve le bien; et

e) à un Etat contractant à l'article 9 vise une unité territoriale de cet Etat.

4) Si un Etat contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la présente Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.

Article 15

1) Les déclarations faites en vertu de la présente Convention lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.

2) Les déclarations, et la confirmation des déclarations, seront faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire.

3) Les déclarations prendront effet à la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'Etat déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire aura reçu notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du sixième mois suivant la date de leur dépôt auprès du dépositaire.

4) Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout moment la retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour du sixième mois suivant la date de dépôt de la notification.

Article 16

1) Tout Etat contractant devra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que les demandes de retour ou de restitution de biens culturels introduites par un Etat en vertu de l'article 8 peuvent lui être soumises selon une ou plusieurs des procédures suivantes:

a) directement auprès des tribunaux ou autres autorités compétentes de l'Etat déclarant;

b) par le biais d'une ou plusieurs autorités désignées par cet Etat pour recevoir de telles demandes et les transmettre aux tribunaux ou autres autorités compétentes de cet Etat;

c) par les voies diplomatiques ou consulaires.

2) Tout Etat contractant peut également désigner les tribunaux ou autres autorités compétentes pour ordonner la restitution ou le retour des biens culturels conformément aux dispositions des Chapitres II et III.

3) Une déclaration faite en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être modifiée à tout moment par une nouvelle déclaration.

4) Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article ne dérogent pas aux dispositions des accords bilatéraux et multilatéraux d'entraide judiciaire dans les matières civiles et commerciales qui pourraient exister entre des Etats contractants.

Article 17

Tout Etat contractant, dans un délai de six mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, remet au dépositaire une information écrite dans une des langues officielles de la Convention concernant la législation réglementant l'exportation de biens culturels. Cette information sera mise à jour périodiquement, s'il y a lieu.

Article 18

Aucune réserve n'est admise hormis celles qui sont expressément autorisées par la présente Convention.

Article 19

1) La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Etats parties à tout moment à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à l'égard de cet Etat par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du dépositaire.

2) Une dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date du dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans l'instrument de dénonciation, celle-ci prend effet à l'expiration de la période en question après le dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du dépositaire.

3) Nonobstant une telle dénonciation, la présente Convention demeurera applicable à toute demande de restitution ou de retour d'un bien culturel introduite avant la date à laquelle cette dénonciation prend effet.

Article 20

Le Président de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit) peut convoquer, périodiquement ou à la demande de cinq Etats contractants, un comité spécial afin d'examiner le fonctionnement pratique de la présente Convention.

Article 21

1) La présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement de la République italienne.

2) Le Gouvernement de la République italienne:

a) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré et le Président de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit):

i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus;

ii) de toute déclaration, effectuée en vertu des dispositions de la présente Convention;

iii) du retrait de toute déclaration;

iv) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention;

v) des accords visés à l'article 13;

vi) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;

b) transmet des copies certifiées de la présente Convention à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent, et au Président de l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit);

c) accomplit toute autre fonction qui incombe habituellement aux dépositaires.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Rome, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un seul original, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

ANNEXE

a. Collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie; objets présentant un intérêt paléontologique;

b. Les biens concernant l'histoire, y compris l'histoire des sciences et des techniques, l'histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d'importance nationale;

c. Le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques;

d. Les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques;

e. Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge, tels qu'inscriptions, monnaies et sceaux gravés;

f. Le matériel ethnologique;

g. Les biens d'intérêt artistique tels que:

(i) Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l'exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés à la main);

(ii) Productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières;

(iii) Gravures, estampes et lithographies originales;

(iv) Assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières;

h. Manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d'intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections;

i. Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections;

j. Archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques;

k. Objets d'ameublement ayant plus de cent ans d'âge et instruments de musique anciens.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA PER L'ADOZIONE DEL PROGETTO DI CONVENZIONE DELL'UNIDROIT SUL RITORNO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI RUBATI O ILLECITAMENTE ESPORTATI, fatto a Roma il 24 giugno 1995

1. La Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, si é svolta a Roma, Italia, dal 7 al 24 giugno 1995.

2. Hanno partecipato alla Conferenza, i rappresentanti di 70 Stati, i.e. i rappresentanti dei seguenti Stati :

Repubblica di Albania, Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Repubblica dell' Angola, Repubblica Argentina, Australia, Repubblica di Austria, Repubblica di Bielorussia, Regno del Belgio, Repubblica di Bolivia, Repubblica Federativa del Brasile, Repubblica di Bulgaria, Burkina Faso, Regno della Cambogia, Repubblica del Camerun, Canada, Repubblica Popolare Cinese, Repubblica di Cipro, Repubblica di Colombia, Repubblica della Costa d'Avorio, Repubblica della Croazia, Regno di Danimarca, Repubblica Araba d'Egitto, Repubblica Ellenica, Repubblica dell'Ecuador, Federazione Russa, Repubblica di Finlandia, Repubblica Francese, Repubblica di Georgia, Repubblica Federale di Germania, Giappone, Repubblica di Guinea, India, Repubblica Islamica dell'Iran, Irlanda, Stato d'Israele, Repubblica Italiana, Gran Giamahiria Araba Libica Popolare e Socialista, Stato del Kuwait, Repubblica di Lituania, Gran Ducato di Lussemburgo, Repubblica di Malta, Regno del Marocco, Stati Uniti messicani, Unione di Myanmar, Repubblica Federale della Nigeria, Regno di Norvegia, Repubblica Islamica del Pakistan, Repubblica del Paraguay, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica del Peru, Repubblica di Polonia, Repubblica del Portogallo, Repubblica di Corea, Romania, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Santa Sede, Repubblica di Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Repubblica Sud-africana, Regno di Svezia, Confederazione Svizzera, Repubblica Ceca, Regno di Tailandia, Repubblica Tunisina, Repubblica di Turchia, Ucraina, Repubblica di Ungheria, Repubblica dello Yemen, Repubblica dello Zambia.

3. Otto Stati hanno inviato osservatori alla Conferenza, i.e:

il Regno dell'Arabia Saudita; la Repubblica di Bosnia Erzegovina; la Repubblica del Ghana; il Regno hashemita di Giordania; la Repubblica del Guatemala; la Repubblica dell'Honduras; la Repubblica Araba Siriana; la Repubblica del Venezuela.

4. Le seguenti Organizzazioni intergovernative erano rappresentate da osservatori alla Conferenza:

la Commissione delle Comunità europee
il Consiglio d'Europa
il Consiglio dell'Unione Europea
la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato
il Centro internazionale di Studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali
l'Organizzazione internazionale di polizia criminale

l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura.

5. Le seguenti Organizzazioni internazionali non governative erano rappresentate da osservatori alla Conferenza:

International Bar Association
Consiglio internazionale degli archivi
International Law Association
Unione internazionale degli avvocati
Unione internazionale del notariato latino.

6. La seguente associazione professionale internazionale era rappresentata da osservatori alla Conferenza:

International Association of Dealers in Ancient Art

7. L'Ordine Sovrano Militare di Malta era rappresentato da un osservatore alla Conferenza.

8. La Conferenza ha eletto come Presidente l'Ambasciatore Walter Gardini (Italia).

9. La Conferenza ha eletto come vice presidenti i seguenti rappresentanti :

Sig. M. Ghomrasni (Tunisia)
Sig.A.G. Khodakov (Federazione russa)
Sig. M. Kima Tabong (Camerun)
Sig. J.Sànchez Cordero Dàvila (Messico)
Sig. A. Wichiencharoen (Thailandia)

10. La Conferenza ha istituito i seguenti organi:

Ufficio di presidenza

Presidente: Il Presidente della Conferenza

Membri: Il Presidente, ed i vice presidenti della Conferenza ed il Presidente della Commissione plenaria

Inoltre il Segretario Generale della Conferenza ha partecipato ai lavori dell'Ufficio di presidenza su invito del Presidente

Commissione plenaria

Presidente: Signor P. Lalive
Primo Vice presidente: Sig.ra V. Hughes (Canada)
Secondo Vice presidente: Sig. A. Beksta (Lituania)

Commissione delle disposizioni finali

Presidente Sig. V. Marotta Rangel (Brasile)

Vice- Presidente Sig. I. Zimba Chabala (Zambia)

Comitato di Redazione

Presidente: Sig.ra R. Balkin (Australia)

Membri: Australia; Cina; Egitto; Finlandia; Francia; Nigeria; Portogallo; Stati Uniti d'America;Turchia.

Commissione di verifica dei poteri

Presidente: Sig. N. Perl (Argentina)
Membri: Argentina, Francia, Guinea,Pakistan, Repubblica Ceca

11. Il Segretario Generale della Conferenza era il Sig. M. Evans, Segretario Generale dell'Unidroit.

12. I documenti di lavoro utilizzati dalla Conferenza e dai suoi organi erano il progetto di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, come adottato da un Comitato di esperti governativi di Unidroit l'8 ottobre 1993, con un rapporto esplicativo elaborato dal Segretariato dell'Unidroit (CONF. 8/3), ed il progetto di disposizioni finali suscettibili di essere incorporate nel progetto di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale di beni culturali rubati o illecitamente esportati accompagnato dai commenti esplicativi elaborati dal Segretariato dell'Unidroit (CONF. 8/4). La Conferenza ed i suoi organi hanno inoltre esaminato proposte ed osservazioni dei Governi e delle organizzazioni internazionali sul progetto di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati (CONF. 8/5 e Addenda, CONF. 8/6. e Addenda, CONF. 8/WP.1 a 7 e CONF. 8/C.1/W.P. 1 a 82) e sul progetto di disposizioni finali suscettibili di essere incorporate nel progetto di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati (CONF.8/C.2/W.P. 1 a 25).

13. La Conferenza ha affidato alla Commissione plenaria la prima e seconda lettura del progetto di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, gli articoli C ed F del progetto di disposizioni finali suscettibili di essere incorporate nel summenzionato progetto di Convenzione, ed il titolo di tale progetto di Convenzione. La Conferenza ha incaricato la Commissione delle disposizioni finali, della prima e seconda lettura di tutti gli articoli del progetto di disposizioni finali suscettibili di essere incorporate nel summenzionato progetto di Convenzione, ad eccezione degli articoli C e F di cui sopra.

14. Sulla base delle deliberazioni riportate nei resoconti della Conferenza (CONF.8/S.R 1 a 7), nei resoconti della Commissione plenaria (CONF. 8/C.1/ S.R 1 a 19), nonché sulla base del suo rapporto (CONF. 8/C.2/Doc.1) e del rapporto della Commissione delle le disposizioni finali (CONF. 8/C.2/Doc.1) la Conferenza ha elaborato la CONVENZIONE DELL'UNIDROIT SUI BENI CULTURALI RUBATI O ILLECITAMENTE ESPORTATI.

15. La Convenzione dell'Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, il cui testo figura nell'Annesso al presente Atto finale, é stata adottata dalla Conferenza il 23 giugno 1995 ed é stata aperta alla firma nella seduta di chiusura della Conferenza il 24 giugno 1995. La Convenzione rimarrà aperta

alla firma a Roma, Italia, fino al 30 giugno 1996. E' stata inoltre aperta all'adesione il 24 giugno 1995.

16. La Convenzione é depositata presso il Governo Italiano.

IN FEDE DI CHE i rappresentanti,

RICONOSCENTI al Governo Italiano per avere invitato la Conferenza in Italia e per la sua generosa ospitalità,

HANNO FIRMATO il presente Atto finale.

FATTO a Roma, il ventiquattro giugno millenovecentonovantacinque, in un unico originale, i cui testi inglese e francese sono parimenti autentici.

Il Vice-Presidente

Il Segretario Generale

ANNESSO

CONVENZIONE DELL'UNIDROIT SUI BENI CULTURALI RUBATI O ILLECITAMENTE ESPORTATI

GLI STATI PARTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE

RIUNITI a Roma, su invito del Governo della Repubblica Italiana, dal 7 al 24 giugno 1995, per una Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati,

CONVINTI dell'importanza fondamentale della protezione del patrimonio culturale e degli scambi culturali per promuovere la comprensione tra i popoli, nonché della diffusione della cultura per il benessere dell'umanità ed il progresso della civiltà,

PROFONDAMENTE PREOCCUPATI per il traffico illecito dei beni culturali ed i danni irreparabili che spesso ne derivano per gli stessi beni, nonché per il patrimonio culturale delle comunità nazionali, tribali, autoctone o altre e per il patrimonio comune di tutti i popoli e deplorando in particolare il saccheggio dei siti archeologici e la conseguente perdita di insostituibili informazioni archeologiche, storiche e scientifiche,

DETERMINATI a contribuire con efficacia alla lotta contro il traffico illecito dei beni culturali, stabilendo un corpus minimo di regole giuridiche comuni ai fini della restituzione e del ritorno dei beni culturali tra gli Stati contraenti, al fine di favorire la preservazione e la protezione del patrimonio culturale nell'interesse di tutti,

SOTTOLINEANDO che la presente Convenzione ha come obiettivo di agevolare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali e che la messa in atto, in alcuni Stati, di rimedi come l'indennizzo, necessari per assicurare la restituzione o il ritorno di detti beni, non implica che tali rimedi debbano essere adottati in altri Stati,

AFFERMANDO che l'adozione delle disposizioni della presente Convenzione in futuro non costituisce in alcun modo un'approvazione o una legittimazione di ogni traffico illecito avvenuto prima della sua entrata in vigore,

CONSAPEVOLI del fatto che la presente Convenzione non rappresenta di per sé una soluzione ai problemi posti dal traffico illecito, ma che dà inizio ad un processo volto a rafforzare la cooperazione culturale internazionale ed a conservare il suo ruolo al commercio lecito e agli accordi inter-statali negli scambi culturali,

RICONOSCENDO che l'attuazione della presente Convenzione dovrebbe essere accompagnata da altre misure efficaci in favore della protezione dei beni culturali, come l'elaborazione e

l'utilizzazione di registri, la protezione materiale dei siti archeologici e la cooperazione tecnica,

RENDENDO OMAGGIO all'azione svolta dai vari organismi per proteggere i beni culturali, in particolare la Convenzione dell'UNESCO del 1970 relativa al traffico illecito ed all'elaborazione di codici di condotta nel settore privato,

HANNO ADOTTATO adottato le seguenti disposizioni:

CAPITOLO I- SFERA D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONE

Articolo 1

La presente Convenzione si applica alle richieste di carattere internazionale

a) di restituzione di beni culturali rubati;

b) di ritorno di beni culturali esportati dal territorio di uno Stato contraente in violazione della sua legge che regolamenta l'esportazione di beni culturali, al fine di proteggere il suo patrimonio culturale (in seguito indicati come "beni culturali illecitamente esportati").

Articolo 2

Ai sensi della presente Convenzione sono considerati come beni culturali i beni che, a titolo religioso o profano, sono importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura l'arte o la scienza in particolare quelli che appartengono ad una delle categorie enumerate nell'annesso alla presente Convenzione.

CAPITOLO II - RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI RUBATI

Articolo 3

1) Il possessore di un bene culturale rubato deve restituirlo.

2) Ai sensi della presente Convenzione, un bene illecitamente scavato o scavato lecitamente ma illecitamente trattenuto é considerato come rubato, compatibilmente con la legislazione dello Stato nel quale tali scavi sono stati effettuati.

3) Ogni richiesta di restituzione deve esser presentata entro un termine di tre anni a decorrere dal momento in cui il richiedente ha conosciuto il luogo dove si trovava il bene culturale e l'identità del suo possessore e, in tutti i casi, entro un termine di cinquant'anni dalla data del furto.

4) Tuttavia, un'azione per la restituzione di un bene culturale che faccia parte integrante di un monumento o di un sito archeologico identificati, o che faccia parte di una collezione pubblica, non é sottoposta ad alcun termine di prescrizione salvo che ad un termine di tre anni dal momento in cui il richiedente sia venuto a conoscenza del luogo dove si trovava il bene culturale e dell'identità del possessore.

5) Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente, ogni Stato contraente può dichiarare che un'azione si prescrive entro un termine di 75 anni o in un termine più lungo previsto dalla sua legge. Un'azione intentata in un altro Stato contraente per la restituzione di un bene culturale prelevato da un monumento, da un sito archeologico o da una collezione pubblica, situati in uno Stato contraente che effettua tale dichiarazione, si prescrive ugualmente nello stesso termine.

6) La dichiarazione di cui al paragrafo precedente é resa al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione.

7) Ai sensi della presente Convenzione, una "collezione pubblica" è ogni raccolta di beni culturali inventariati o altrimenti identificati che sono di proprietà di:

a) uno Stato contraente;

b) una collettività regionale o locale di uno Stato contraente;

c) una istituzione religiosa situata in uno Stato contraente; oppure

d) una istituzione creata a fini essenzialmente culturali, pedagogici o scientifici in uno Stato contraente e riconosciuta in tale Stato come di interesse pubblico

8) Inoltre l'azione per la restituzione di un bene culturale sacro o che abbia un'importanza collettiva appartenente ad una comunità autoctona o tribale in uno Stato contraente e utilizzato per l'uso tradizionale o rituale di questa comunità, é sottoposta al termine di prescrizione applicabile per le collezioni pubbliche.

Articolo 4

1) Il possessore di un bene culturale rubato, che deve restituirlo, ha diritto, al momento della restituzione, al pagamento di un equo indennizzo a condizione che quest'ultimo non abbia saputo o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che il bene era stato rubato e che possa provare che ha agito con la dovuta diligenza in occasione dell'acquisto.

2) Fatto salvo il diritto del possessore all'indennizzo di cui al paragrafo precedente, sarà fatto ogni ragionevole sforzo affinché la persona che ha ceduto il bene culturale al possessore o ogni altro cedente anteriore, paghi l'indennizzo quando ciò sia conforme alla legge dello Stato dove la richiesta é presentata.

3) Il pagamento dell'indennizzo al possessore da parte del richiedente, quando richiesto, non pregiudica il diritto del richiedente di rivalersi su ogni altra persona per il rimborso.

4) Al fine di determinare se il possessore abbia agito con la dovuta diligenza, si terranno in conto tutte le circostanze dell'acquisto ed in particolare: la qualità delle parti, il prezzo pagato, la consultazione da parte del possessore di ogni registro ragionevolmente accessibile di beni culturali rubati ed ogni altra informazione e documentazione pertinenti che esso avrebbe ragionevolmente potuto ottenere, nonché la consultazione di organismi ai quali poteva avere accesso o ogni altro passo che una persona ragionevole avrebbe effettuato nelle stesse circostanze.

5) Il possessore non può godere di uno stato più favorevole di quello della persona dalla quale esso ha ricevuto il bene culturale a titolo ereditario, o altrimenti a titolo gratuito.

CAPITOLO III - RITORNO DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE ESPORTATI

Articolo 5

1) Uno Stato contraente può richiedere al giudice o ad ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente che sia ordinato il ritorno di un bene culturale illecitamente esportato dal territorio dello Stato richiedente.

2) Un bene culturale che sia stato esportato temporaneamente dal territorio dello Stato richiedente a fini d'esposizione, di ricerca o di restauro, ai sensi di una autorizzazione rilasciata in conformità della sua legge che regolamenta l'esportazione di beni culturali al fine di proteggere il suo patrimonio culturale e che non sia stato riconsegnato in conformità alle condizioni di detta autorizzazione si considera come illecitamente esportato.

3) Il giudice o ogni altra autorità competente dello Stato convenuto ordina il ritorno del bene culturale quando lo Stato richiedente dimostri che l'esportazione del bene comporta un significativo pregiudizio all'uno o all'altro dei seguenti interessi:

a) la conservazione fisica del bene o del suo contesto;

b)l'integrità di un bene complesso;

c) la conservazione dell'informazione, in particolare di natura scientifica o storica, relativa al bene;

d) l'uso tradizionale o rituale del bene da parte di una comunità autoctona o tribale;

oppure dimostri che il bene ha per detto Stato un'importanza culturale significativa.

4) Ogni richiesta presentata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo deve essere corredata da ogni informazione di fatto o di diritto che consenta al giudice o all'autorità competente dello Stato convenuto di determinare se le condizioni previste dai paragrafi da 1 a 3 sono soddisfatte.

5) Ogni richiesta di ritorno deve essere promossa entro un termine di tre anni dal momento in cui lo Stato richiedente ha conosciuto il luogo dove si trovava il bene e l'identità del suo possessore e, in tutti casi, entro un termine di cinquant'anni dalla data di esportazione o dalla data alla quale il bene avrebbe dovuto essere riconsegnato in virtù dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 6

1) Il possessore di un bene culturale che ha acquisito detto bene dopo la sua illecita esportazione ha diritto, al momento del ritorno, al pagamento da parte dello Stato richiedente di un equo indennizzo, con riserva che il possessore non sapeva nè avrebbe dovuto ragionevolmente sapere, al momento dell'acquisizione, che il bene era stato illecitamente esportato.

2) Per determinare se il possessore sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che il bene culturale era illecitamente esportato, si terrà conto delle circostanze dell'acquisizione, in particolare della mancanza del certificato di esportazione richiesto in virtù della legge dello Stato richiedente.

3) Invece dell'indennizzo e d'accordo con lo Stato richiedente il possessore che deve riconsegnare il bene culturale sul territorio di questo Stato, può decidere:

a) di rimanere proprietario del bene; oppure

b) di trasferirne la proprietà, a titolo oneroso o gratuito, ad una persona di sua scelta residente nello Stato richiedente e che offre le necessarie garanzie.

4) Le spese per il ritorno del bene culturale ai sensi del presente articolo sono a carico dello Stato richiedente, senza pregiudicare il diritto di quest'ultimo di rivalersi per le spese da qualsiasi altra persona.

5) Il possessore non può godere di uno stato più favorevole di quello della persona dalla quale ha ricevuto il bene a titolo ereditario o altrimenti a titolo gratuito.

Articolo 7

1)Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano quando:

a)l'esportazione del bene culturale non é più illecita nel momento in cui se ne chiede il ritorno; oppure

b) il bene é stato esportato quando era in vita il suo autore, o entro un periodo di cinquant'anni dopo il suo decesso.

2) Nonostante le disposizioni del capoverso b) del paragrafo precedente, le disposizioni del presente Capitolo si applicano quando il bene culturale é stato creato da un membro o da membri di una comunità autoctona o tribale per l'uso tradizionale o rituale di tale comunità, e, che deve essere restituito a tale comunità.

CAPITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 8

1) Una richiesta ai sensi dei Capitoli II o III può essere presentata dinanzi al giudice o ogni altra autorità competente dello Stato contraente dove si trova il bene culturale, nonché dinanzi al giudice o ogni altra autorità competente che abbiano il potere di decidere la controversia secondo le regole in vigore negli Stati contraenti.

2) Le parti possono concordare di sottoporre la controversia ad un giudice o altra autorità competente o ad arbitrato.

3) Le misure provvisorie o conservative previste dalla legislazione dello Stato contraente dove si trova il bene possono essere messe in atto anche se l'azione sul merito della restituzione o del ritorno del bene sia stata promossa dinanzi al giudice o, ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente.

Articolo 9

1) La presente Convenzione non impedisce ad uno Stato contraente di applicare tutte le norme più favorevoli alla restituzione o al ritorno di beni culturali rubati o illecitamente esportati di quelle in essa previste.

2) Il presente Articolo non deve essere interpretato nel senso di creare un obbligo di riconoscere, o di conferire forza esecutiva ad una decisione di un giudice o di ogni altra autorità competente di un altro Stato contraente che si discosti dalle norme della presente Convenzione.

Articolo 10

1)Le disposizioni del Capitolo II si applicano ad un bene culturale che é stato rubato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato dove la richiesta é presentata, con riserva che:

a) il bene sia stato rubato sul territorio di uno Stato contraente dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di questo Stato; oppure

b) il bene si trova in uno Stato contraente dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti di questo Stato.

2) Le disposizioni del Capitolo III si applicano solo ad un bene culturale illecitamente esportato dopo l'entrata in vigore della Convenzione, nei confronti dello Stato richiedente così come delo Stato dove la richiesta é presentata.

3) La presente Convenzione non legittima in alcun modo un'operaz_one illecita di qualunque natura che ha avuto luogo prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione o un'operazione per la quale é esclusa dai paragrafi 1) o 2) del presente articolo l'applicazione della Convenzione, nè limita il diritto di uno Stato o di ogni altra persona di intentare, al di là della presente Convenzione, un'azione per la restituzione o il ritorno di un bene culturale rubato o illecitamente esportato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

CAPITOLO V- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

1) La presente Convenzione sarà aperta alla firma nella seduta di chiusura della Conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, e rimarrà aperta alla firma di tutti gli Stati a Roma, fino al 30 giugno 1996.

2) La presente Convenzione é soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati che l'hanno firmata.

3) La presente Convenzione sarà aperta all 'adesione di tutti gli Stati che non sono firmatari a partire dalla data alla quale sarà aperta alla firma.

4) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono soggette al deposito, presso il Depositario, di uno strumento in buona e debita forma.

Articolo 12

1) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data di deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2) Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore nei confronti di questo Stato il primo giorno del sesto mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 13

1) La presente Convenzione non deroga agli strumenti internazionali da cui uno Stato contraente é giuridicamente vincolato e che contengono disposizioni sulle materie regolate dalla presente Convenzione, a meno che una diversa dichiarazione non sia resa dagli Stati vincolati da tali strumenti.

2) Ogni Stato contraente potrà concludere con uno o più Stati contraenti accordi per agevolare l'applicazione della presente Convenzione nei loro reciproci rapporti. Gli Stati che abbiano concluso tali accordi ne trasmetteranno una copia al Depositario.

3) Nei loro reciproci rapporti, gli Stati contraenti membri di organizzazioni d'integrazione economica o di organismi regionali possono dichiarare che applicano le regole interne di tali organizzazioni od organismi e che non applicano quindi nelle loro relazioni le disposizioni della presente Convenzione, la cui sfera di applicazione coincide con quella di queste regole.

Articolo 14

1) Ogni Stato contraente che comprende due o più unità territoriali, che abbiano o non ordinamenti legislativi diversi applicabili nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione, potrà, al momento della firma o del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o più di esse, e potrà in qualunque momento sostituire tale dichiarazione con una nuova dichiarazione.

2) Tali dichiarazioni saranno notificate al Depositario e designeranno espressamente le unità territoriali in cui la Convenzione si applica.

3) Se, in virtù di una dichiarazione resa in conformità con il presente articolo, la presente Convenzione si applica ad una o a più unità territoriali di uno Stato contraente, ma non a tutte, il riferimento

a) al territorio di uno Stato contraente all'articolo I, indica il territorio di un'unità territoriale di detto Stato;

b) al giudice o altra autorità competente dello Stato contraente o dello Stato convenuto, indica il giudice o altra autorità competente di un' unità territoriale di detto Stato;

c) allo Stato contraente in cui si trova il bene culturale, al paragrafo 1 dell'articolo 8, indica l'unità territoriale di detto Stato dove il bene si trova;

d) alle leggi dello Stato contraente in cui si trova il bene, al paragrafo 3 dell'articolo 8, indica le leggi dell'unità territoriale di detto Stato dove il bene si trova; e

e) ad uno Stato contraente, all'articolo 9, indica un'unità territoriale di detto Stato.

4) Se uno Stato contrante non effettua dichiarazioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la presente Convenzione si applicherà all'insieme del territorio di questo Stato.

Articolo 15

1) Le dichiarazioni rese, in virtù della presente Convenzione, al momento della firma sono soggette a conferma in occasione della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione.

2) Le dichiarazioni e la conferma delle dichiarazioni, saranno effettuate per iscritto e formalmente notificate al Depositario.

3) Le dichiarazioni avranno effetto alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione riguardo allo Stato dichiarante. Tuttavia le dichiarazioni di cui il Depositario sia stato notificato formalmente dopo tale data, avranno effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data del loro deposito presso il Depositario.

4) Ogni Stato che effettua una dichiarazione in virtù della presente Convenzione può ritirarla in qualunque momento mediante una notifica formale indirizzata per iscritto al Depositario. Tale ritiro avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data di deposito della notifica.

Articolo 16

1) Ogni Stato contraente dovrà al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che le richieste di ritorno o di restituzione di beni culturali presentate da uno Stato in virtù dell'articolo 8, possono essergli sottoposte secondo una o più delle seguenti procedure:

a) direttamente presso il giudice o altre autorità competenti dello Stato dichiarante;

b) tramite una o più autorità designate da detto Stato a ricevere tali richieste ed a trasmetterle al giudice o altre autorità competenti di detto Stato;

c) per le vie diplomatiche o consolari.

2) Ogni Stato contraente può inoltre designare il giudice o altra autorità competente per ordinare la restituzione o il ritorno di beni culturali secondo le disposizioni dei Capitoli II e III.

3) Una dichiarazione resa in virtù dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere modificata in qualunque momento da una nuova dichiarazione.

4) Le disposizioni dei paragrafi 1 a 3 del presente articolo non derogano alle disposizioni di accordi bilaterali e multilaterali di assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale che potrebbero esistere tra gli Stati contraenti.

Articolo 17

Ogni Stato contraente, entro un termine di sei mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, consegna al Depositario un'informativa per iscritto, in una delle lingue ufficiali della Convenzione, sulla legislazione che disciplina l'esportazione di beni culturali. Tale informativa sarà periodicamente aggiornata, se del caso.

Articolo 18

Nessuna riserva é ammessa, salvo quelle che sono espressamente autorizzate dalla presente Convenzione.

Articolo 19

1) La presente Convenzione può essere in qualunque momento denunciata da uno qualunque degli Stati parti, a partire dalla data alla quale entra in vigore per detto Stato, mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Depositario.

2) La denuncia ha effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data di deposito dello strumento di denuncia presso il Depositario. Se nello strumento di denuncia é specificato un periodo più lungo per l'entrata in vigore della denuncia, quest'ultima avrà effetto allo scadere di tale periodo dopo il deposito dello strumento di denuncia presso il Depositario.

3) Nonostante tale denuncia, la presente Convenzione rimarrà applicabile ad ogni domanda di restituzione o di ritorno di un bene culturale presentata prima della data dalla quale la denuncia avrà effetto.

Articolo 20

Il Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit) può convocare, periodicamente o su richiesta di cinque Stati contraenti, un Comitato speciale al fine di esaminare il funzionamento pratico della presente Convenzione.

Articolo 21

1) La presente Convenzione sarà depositata presso il Governo della Repubblica italiana.

2) Il Governo della Repubblica italiana:

a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito, ed il Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit):

i) di ogni nuova firma o di ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione e della data nella quale questa firma o questo deposito hanno avuto luogo;

ii) di ogni dichiarazione effettuata ai sensi delle norme della presente Convenzione;

iii) del ritiro di ogni dichiarazione;

iv) della data di entrata in vigore della presente Convenzione;

v) degli accordi di cui all'articolo 13;

vi) del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, nonché della data nella quale questo deposito é stato effettuato e della data nella quale la denuncia ha effetto;

b) trasmette copie certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari ed a tutti gli Stati che vi aderiscono, nonché al Presidente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit);

c) assolve ogni altra funzione che solitamente incombe ai depositari.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Roma il ventiquattro giugno millenovecento novantacinque in un unico originale in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

ANNESSO

a. Collezioni ed esemplari rari di zoologia, di botanica, di mineralogia e di anatomia; oggetti che presentano un interesse paleontologico;

b. beni inerenti alla storia, compresa la storia delle scienze e della tecnica, la storia militare e sociale, nonché la vita di dirigenti, pensatori, eruditi ed artisti nazionali, e gli avvenimenti di importanza nazionale;

c. prodotti di scavi archeologici (regolari e clandestini) e di ritrovamenti archeologici;

d. elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e da siti archeologici;

e. oggetti di antichità aventi oltre cent'anni di età, come iscrizioni, monete e sigilli incisi;

f. materiale etnologico;

g. beni di interesse artistico come:

(i) quadri, dipinti e disegni interamente fatti a mano su qualunque supporto ed in qualsiasi materia (ad esclusione dei disegni industriali e degli articoli lavorati a mano);

(ii) produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura, in tutte le materie;

(iii) incisioni, stampe e litografie originali;

(iv) assemblaggi e montaggi artistici originali in qualunque materia;

h. manoscritti rari ed incunaboli, libri, documenti e pubblicazioni antiche d'interesse particolare (storico, artistico, scientifico, letterario ecc.), singoli o in collezioni;

i. francobolli, marche da bollo e simili, singoli o in collezioni;

j. archivi, compresi gli archivi fonografici, fotografici e cinematografici;

k. Oggetti d'arredo di oltre cent'anni di età e strumenti musicali antichi.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4315):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 6 novembre 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 dicembre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 16 settembre 1998.

Esaminato in aula il 1° febbraio 1999 e approvato il 10 febbraio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3799):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 marzo 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 22 aprile 1999.

Relazione scritta annunciata il 4 maggio 1999 (atto n. 3799/*A* - relatore sen. MAGGIORE).

Esaminato in aula e approvato il 26 maggio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 4:

— L'art. 1152 del codice civile così recita:

«Art. 1152 *(Ritenzione a favore del possessore di buona fede).* — 1. Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finché non gli siano corrisposte le indennità dovute, purché queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti.

2. Egli ha lo stesso diritto finché non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente».

Note all'art. 5:

— La legge 1° giugno 1939, n. 1089, reca: «Tutela delle cose d'interesse artistico».

— Il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, reca: «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato».

99G0294

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1999, n. **214**.

Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante disposizioni per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di apprendistato;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di armonizzare il termine previsto per la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con quello dell'avvio dell'attività da parte dei nuovi centri per l'impiego, al fine di garantire la indifferibilità e continuità dell'azione amministrativa, nonché di assicurare un'applicazione coerente dell'articolo 16, comma 2, della citata legge n. 196 del 1997 nel senso di correlare i benefici contributivi alla effettiva offerta formativa esterna da parte dell'amministrazione competente a favore degli apprendisti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

all'articolo 8, comma 1, le parole: «non oltre il 30 giugno 1999» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1999 ovvero la diversa data di entrata in vigore dei singoli provvedimenti di trasferimento di cui all'articolo 7».

Art. 2.

Disposizioni in materia di apprendistato

1. All'articolo 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo periodo le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e le parole da: «trovano applicazione» fino a: «collettivi nazionali di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «non trovano applica-

zione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente.».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0295

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1999, n. **215**.

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 «legge quadro sull'inquinamento acustico», e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *h)*, come modificato dall'articolo 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono determinati i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, nonché nei pubblici esercizi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1997, recante «Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1997, recante «Proroga dei termini per l'acquisizione e l'installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1998, recante «Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 marzo 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *h)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera *g)* e dall'art. 6, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 447 del 1995.

Art. 2.

Limiti del livello di pressione sonora

1. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 280 del 14 novembre 1997, recante «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore», all'interno dei luoghi indicati all'articolo 1, comma 1, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura L_{ASmax} e L_{Acq}, definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1998, sono i seguenti:

a) 105 dB (A) L_{ASmax}, a decorrere dal 1° giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi;

b) 103 dB (A) L_{ASmax}, a decorrere da dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;

c) 102 dB (A) L_{ASmax} a decorrere da ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;

d) 95 dB (A) L_{Acq} a decorrere dal 1° giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi.

2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.

Art. 3.

Obblighi dei gestori

1. Il gestore di uno dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6.

2. Il gestore effettua le verifiche di cui al comma 1 anche dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico.

3. Il soggetto, diverso dal gestore, il quale utilizza autonomamente gli impianti, in base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti di subordinazione o di collaborazione continuata o coordinata, risponde, in solido con il gestore, della violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Art. 4.

Impianti inidonei a superare i limiti consentiti

1. I soggetti indicati all'articolo 3, verificano se l'impianto elettroacustico ha caratteristiche tecniche idonee a determinare, potenzialmente, il superamento dei limiti di cui all'articolo 2, avvalendosi di un tecnico competente in acustica, secondo la previsione dell'articolo 2, commi 6, 7, 8 e 9, della legge n. 447 del 1995, il quale redige una relazione indicante:

a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie), corredato dall'impostazione delle regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzate per la sonorizzazione del locale (da effettuare mediante rumore rosa);

b) l'impostazione dell'impianto elettroacustico corrispondente alla massima emissione sonora senza distorsioni o altre anomalie di funzionamento;

c) l'elenco della strumentazione utilizzata per il rilievo del livello L_{Acq}, conforme alle specifiche di cui alla classe «1» delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;

d) il valore del livello L_{Acq}, rilevato in assenza di pubblico, misurato per almeno sessanta secondi, in corrispondenza della posizione in cui assume il valore massimo, all'interno dell'area accessibile al pubblico, ad una altezza dal pavimento di 1,6 ± 0,1 metri;

e) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti del rilievo del livello L_{Acq}.

2. All'esito della verifica, qualora risulti che l'impianto elettroacustico non è in grado di superare il limite fissato per il livello L_{Acq}, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.

Art. 5.

Impianti potenzialmente idonei a superare i limiti consentiti

1. Nell'ipotesi in cui, all'esito della verifica di cui all'articolo 4, risulta che, per le sue caratteristiche tecniche, l'impianto elettroacustico è in grado di superare i limiti di cui all'articolo 2, il tecnico competente effettua un nuovo accertamento, nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale, tenendo conto del numero delle persone mediamente presenti, del tipo di emissione sonora più frequente e delle abituali impostazioni dell'impianto.

2. L'accertamento di cui al comma 1 è svolto secondo le modalità indicate nell'allegato *A*.

3. Il tecnico competente redige una relazione nella quale espone i risultati dell'accertamento ed indica:

a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie);

b) il segnale sonoro e l'impostazione delle regolazioni utilizzate per la sonorizzazione del locale;

c) il numero delle persone presenti nel locale durante la verifica, espresso in percentuale rispetto alla massima capienza;

d) l'elenco della strumentazione utilizzata per il controllo, conforme alle specifiche di cui alla classe «1» delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;

e) i valori del livello L_{ASmax}, dei livelli equivalenti parziali $L_{Acq.i}$, (con indicazione, per ciascuno di essi del corrispondente tempo di misura t_i del livello L_{Acq} complessivo e della corrispondente durata, come definiti nell'allegato *A*);

f) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti di rilievo dei livelli $L_{Acq.i}$ e L_{ASmax}.

4. All'esito del secondo accertamento, qualora risulti che i valori accertati rispettano i prescritti limiti, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo.

Art. 6.

Interventi di adeguamento degli impianti

1. All'esito del secondo accertamento, disciplinato dall'articolo 5, qualora risulti che i valori accertati sono superiori ai prescritti limiti indicati all'articolo 2, comma 1, il gestore del locale attua tutti gli interventi indicati dal tecnico competente necessari perché non sia in alcun modo possibile il superamento dei limiti prescritti, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che impediscano la manomissione.

2. Il tecnico competente procede al collaudo degli interventi realizzati e alla verifica dell'impianto nelle più ricorrenti condizioni di esercizio, secondo le modalità descritte all'articolo 5.

Art. 7.

Campagne di informazione

1. I Ministeri dell'ambiente e della sanità, secondo modalità concordate con le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, svolgono apposite campagne di informazione e di sensibilizzazione finalizzate all'attuazione delle norme del presente regolamento e dei principi contenuti nella legge n. 447 del 1995.

Art. 8.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1997.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 aprile 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

p. *Il Ministro dell'ambiente*
CALZOLAIO

Il Ministro della sanità
BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 240

ALLEGATO *A*

L'accertamento del tecnico competente si svolge secondo i criteri di cui all'art. 5 e le seguenti specifiche:

a) rilievo per almeno tre minuti del livello L_{ASmax} in corrispondenza della posizione in cui assume il valore massimo, con esclusione del rumore antropico e di quello di origine diversa dall'impianto elettroacustico, all'interno dell'area accessibile al pubblico, ad un'altezza dal pavimento di 1,6 ± 0,1 metri;

b) rilievo ad un'altezza dal pavimento di 1,6 ± 0,1 metri dei livelli parziali L_{Acq} in N posizioni omogeneamente distribuite nell'area accessibile al pubblico, per una durata di almeno 1 minuto in ciascuna posizione e comunque rapportata ai tempi di misura delle altre posizioni, in modo da risultare rappresentativa della complessiva esposizione al pubblico;

c) il livello L_{Acq} complessivo e la corrispondente durata T pari a:

$$L_{Acq} = 10^{*} \log\left[\frac{1}{T}\sum_{i=l}^{N} t_i * 10^{(L_{Acq,i}/10)}\right]$$

dove $T = \sum_{i=l}^{N} t_i$, t_i è il tempo di misura pari alla somma degli i-esimi;

tempi t_i utilizzati nelle N posizioni per determinare i corrispondenti i-esimi livelli $L_{Acq,i}$.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, lettere *e)* ed *h)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), come modificato dall'art. 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è il seguente:

«1. Sono di competenza dello Stato:

(omissis);

e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera *a)*, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo;

(omissis);

h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera *e)*, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo, e nei pubblici esercizi».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *h)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo degli articoli 4, comma 1, lettera *g)*, e 6, comma 1, lettera *h)*, della citata legge 26 ottobre 1995, n. 447, è il seguente:

«1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:

(omissis);

g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;».

«1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

(omissis);

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 2, commi 6, 7, 8 e 9 della citata legge 26 ottobre 1995, n. 447, è il seguente:

«6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico.

7. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

8. Le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale.

9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo».

— Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)*. — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda nelle note all'art. 4.

Nota all'art. 7:

— Per la legge n. 447/1995, si veda nelle note alle premesse.

99G0206

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 30 marzo 1999, n. **216**.

Regolamento recante norme per l'applicazione di misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L. del tipo bonsai, originari del Giappone.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, e successive modificazioni concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Vista la decisione della Commissione U.E. n. 98/641/CE del 4 novembre 1998 recante modifica della decisione 93/452/CEE del 15 luglio 1993 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE sopraindicata per quanto riguarda i vegetali dei generi *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L. originari del Giappone;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 18/99 espresso nell'adunanza dell'8 febbraio 1999 dalla sezione consultiva per gli atti normativi;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 5488 del 18 febbraio 1999;

A D O T T A

il presente regolamento:

Art. 1.

1. In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana i vegetali originari del Giappone dei generi:

a) *Pinus* L. e *Chamaecyparis* Spach, sino al 31 dicembre 2001;

b) *Juniperus* L., sino al 31 marzo 1999 e nei periodi compresi tra il 1° novembre 1999 ed il 31 marzo 2000 nonché tra il 1° novembre 2000 ed il 31 marzo 2001.

Art. 2.

1. Prima dell'esportazione in Italia dei vegetali, di cui all'articolo 1 del presente decreto, le autorità fitosanitarie giapponesi dovranno accettare i seguenti requisiti:

a) i vegetali devono essere del tipo «bonsai» del genere *Chamaecyparis* Spach e del genere *Juniperus* o, nel caso del genere *Pinus* L., interamente della specie *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc. (*Pinus pentaphylla* Mayr.), oppure innestati su un portinnesto della specie *Pinus* diverso da *Pinus parviflora* Sieb. & Zucc., che non deve presentare germogli, ad eccezione dei frutti e delle sementi;

b) i vegetali devono essere fatti crescere ed allevati per almeno due anni consecutivi in vivai di «bonsai» ufficialmente riconosciuti dal Giappone. Detti vegetali devono provenire dai vivai riconosciuti di «bonsai» che sono specificati nell'elenco annuale trasmesso alla Commissione U.E.;

c) i vegetali dei generi *Juniperus* L., *Chamaecyparis* Spach e *Pinus* L. prodotti nei vivai riconosciuti di «bonsai» o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, devono essere sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno e nei momenti opportuni, per accertare la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi.

2. Gli organismi nocivi sono i seguenti:

a) per i vegetali dei genere *Juniperus*:

I. Aschistonyx eppoi Inouye;

II. Gymnosporangium spp.;

III. Oligonychus perditus Pritchard et Baker;

IV. Popillia japonica Newman;

V. qualsiasi alto organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea;

b) per i vegetali del genere *Chamaecyparis*:

I. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.;

II. Popillia japonica Newman;

III. qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea;

c) per i vegetali del genere *Pinus*:

I. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.;

II. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton;

III. Coleosporium paederiae;

IV. Coleosporium phellodendri Komr.;

V. Cronartium quercum (Berk.) Miyabe ex Shirai;

VI. Dendrolimus spectabilis Butler;

VII. Peridermium kurilense Dietel;

VIII. Popillia japonica Newman;

IX. Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;

X. qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta nella Unione europea.

3. I vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi di cui al comma 2. Quelli che risultano contaminati debbono essere eliminati e i rimanenti debbono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato.

4. I casi in cui è constatata la presenza degli organismi nocivi in questione nel corso delle ispezioni effettuate, come indicato al comma 1, lettera *c)*, debbono essere ufficialmente trascritti su un registro che deve essere messo a disposizione della Commissione U.E., ove questa ne faccia richiesta.

La constatazione della presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi sopra menzionati implica per il vivaio interessato, la perdita dello statuto, di cui al comma 1, lettera *b)*.

5. I vegetali destinati ad essere spediti nell'Unione europea, debbono rispondere alle seguenti condizioni:

a) la crescita dei vegetali deve aver avuto luogo, almeno durante gli ultimi due anni precedenti la spedizione, in un supporto di coltura artificiale mai utilizzato prima o in un supporto di coltura naturale trattato mediante fumigazione o altro trattamento termico appropriato, in modo da renderlo esente da organismi nocivi;

b) se i vegetali appartengono al genere *Pinus* L. e in caso di innesto su un portinnesto di una specie di *Pinus* diversa da *Pinus parviflora* Sieb & Zucc., il portinnesto deve essere ottenuto da materiale ufficialmente riconosciuto come sano;

c) i vegetali devono essere stati posti, perlomeno durante lo stesso periodo, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno venti centimetri da terra oppure su pavimento in calcestruzzo tenuto pulito e privo di detriti;

d) ciascuno dei vegetali deve recare un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organismo dei vegetali giapponese, tale da permettere il riconoscimento del vegetale e l'identificazione del vivaio riconosciuto, nonché l'anno di invasatura;

e) sui vegetali non deve essere constatata, nel corso delle ispezioni, la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi e ad essi non debbono applicarsi le misure di cui al comma 4;

f) sui vegetali in questione non devono essere presenti frammenti di altri vegetali.

Art. 3.

1. L'organismo ufficiale di protezione delle piante del Giappone garantisce l'identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.

2. I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso devono essere accompagnati dal certificato fitosanitario citato nelle premesse sul quale devono figurare le seguenti indicazioni:

a) il nome o i nomi del vivaio e dei vivai riconosciuti;

b) i marchi di cui all'art. 2, comma 5, lettera *d)*, nella misura in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e l'anno di invasatura;

c) l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione;

d) sul certificato fitosanitario sopracitato dovrà risultare la dichiarazione supplementare che «la partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione della Commissione n. 98/641/CE.

3. Il materiale deve essere imballato in contenitori chiusi e ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto un marchio distintivo, da riprodurre sul certificato fitosanitario che consenta l'identificazione delle partite.

Art. 4.

1. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio devono sottoporre il materiale vegetale del tipo «bonsai», prima che venga immesso in commercio dopo l'ingresso in Comunità, ad un periodo di quarantena ufficiale che nel caso dei generi *Pinus* L. e *Chamaecyparis* Spach è di durata non inferiore a tre mesi di crescita attiva e nel caso dei vegetali del genere *Juniperus* L. è comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1° aprile al 30 giugno) con ispezioni periodiche.

Durante tale periodo, il materiale vegetale in questione deve risultare esente degli organismi nocivi citati al comma 2 dell'articolo 2.

2. Detta quarantena deve:

a) essere eseguita in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

b) comprendere, per ogni elemento del materiale:

I. esami ad occhio nudo, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per accertare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;

II. esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame ad occhio nudo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi;

c) comportare la distruzione delle partite contenenti materiale nel quale è stata constatata la presenza di organismi nocivi.

Art. 5.

1. L'importazione delle singole partite di materiale vegetale è soggetta all'autorizzazione del Ministero per le politiche agricole - Servizio fitosanitario centrale, a seguito di apposita richiesta nella quale devono essere specificati i seguenti dati:

a) il tipo di materiale;

b) il quantitativo;

c) la data dichiarata di importazione;

d) il punto di entrata;

e) il luogo in cui il materiale viene messo in quarantena.

Art. 6.

1. Il Ministero per le politiche agricole, nell'autorizzare l'importazione del materiale in questione, provvederà a dettare ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni necessarie all'effettuazione della quarantena.

Art. 7.

1. Il materiale potrà essere commercializzato solo dopo l'effettuazione della quarantena e dovrà essere accompagnato dal passaporto delle piante, conformemente a quanto previsto al riguardo dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, citato nelle premesse.

Art. 8.

1. I servizi fitosanitari regionali devono trasmettere al Ministero per le politiche agricole i dati relativi ai controlli ed alle analisi effettuate sulle partite di vegetali del tipo «bonsai» durante la quarantena, nonché copia del certificato fitosanitario del paese di origine.

2. Inoltre detti servizi devono comunicare le eventuali intercettazioni dei vegetali del tipo «bonsai» dei generi *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 marzo 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 362

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La legge 18 giugno 1931, n. 987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 1931, n. 194, reca: «Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi».

— Il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1933, n. 295, concerne l'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni.

— Il regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1938, n. 40, reca: «Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi».

— La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella GUCE serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993, reca: «Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali».

— Il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, riguarda le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997 reca: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale».

— La decisione 98/641/CE della Commissione del 4 novembre 1998 è pubblicata nella GUCE serie L n. 304/36 del 14 novembre 1998.

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 *(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)*, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, riguarda le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.

99G0291

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1999.

Adeguamento annuale del trattamento economico del personale non contrattualizzato, di cui all'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la retribuzione delle categorie di personale non contrattualizzato ivi indicate è adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la funzione pubblica dott. Angelo Piazza, di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1998, con il quale è stata determinata la misura dell'adeguamento del trattamento economico dal 1° gennaio 1998;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 30 marzo 1999, n. SP/500.99, con la quale si comunica che la variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 1998 rispetto al 1997 è risultata pari a 0,86 per cento;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia nonché del personale della carriera diplomatica in godimento alla data del 1° gennaio 1998 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1999, in misura percentuale pari a 0,86 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1999

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
PIAZZA

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 284

99A5364

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1999.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro on. dott. Antonio Maccanico in materia di riforme istituzionali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 giugno 1999, con il quale l'on. dott. Antonio Maccanico, deputato al Parlamento, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro senza portafoglio on. dott. Antonio Maccanico, deputato al Parlamento, è conferito l'incarico per le riforme istituzionali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 3

99A5426

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 1999.

Rideterminazione del residuo carico tributario dovuto dalla società Iosa Carlo S.r.l., in Terni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *0a)* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 9 marzo 1998 con la quale la Iosa Carlo S.r.l., con sede in Terni, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di settembre 1995, novembre 1995, febbraio 1996 e settembre 1996, per il residuo di L. 609.239.944 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Umbria, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla Iosa Carlo S.r.l. tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Sull'importo dovuto dalla Iosa Carlo S.r.l. a titolo di imposta, devono esere tempestivamente irrogate ed iscritte a ruolo le eventuali sanzioni, la cui riscossione, però, va poi sospesa fino al puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto; in tal caso tale ruolo sarà oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio. Nel contempo, la sezione staccata di Terni, fermo restando la debenza degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, determina il carico tributario calcolando, sull'ammontare della sola imposta, in luogo delle irrogande sanzioni, gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo.

Il carico così come rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutela gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per l'Umbria, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dei carichi iscritti nei ruoli, ivi comprese le sanzioni irrogate; l'eventuale quota-parte di interesse al 9% nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni dovute per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A5348

DECRETO 19 maggio 1999.

Rideterminazione del residuo carico tributario dovuto dalla società Telecontrol Sicur Service S.p.a., in Rivoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *0a)* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 16 febbraio 1998 con la quale la società Telecontrol Sicur Service S.p.a., con sede in Rivoli, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di I.V.A. dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1997, per il complessivo importo di L. 303.239.860 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Piemonte, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato che la società ha chiesto di poter dilazionare il carico riderminato in cinque rate;

Considerato che per effetto del versamento di un acconto pari a L. 77.000.000, il debito residuo ammonta a L. 303.239.860;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuto in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla società Telecontrol Sicur Service S.p.a. tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il residuo carico tributario dovuto dal contribuente, al momento pari a L. 303.239.860, deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Torino calcolando sul solo debito d'imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; le sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli eventuali oneri accessori ove questi rappresentino una quota delle sanzioni stesse, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il debito d'imposta maggiorato degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione al ruolo, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999; nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per il Piemonte, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata qualche acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A5349

DECRETO 24 maggio 1999.

Rideterminazione del residuo carico tributario dovuto dalla società Co.Ma.V. di Lattucchella M. e C. S.d.f., in Lombriasco.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *0a)* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 3 novembre 1997 con la quale la società Co.Ma.V. di Lattucchella M. e C. S.d.f., con sede in Lombriasco, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di I.V.A. dovuto in base a dichiarazione afferente per l'anno 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1997, per il complessivo importo di L. 51.753.081, adducendo di trovarsi, allo stato attuale,

nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Piemonte, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuto in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il prosegu0 delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla società Co.Ma.V. di Lattucchella M. e C. S.d.f. tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario di L. 51.753.081, dovuto dal contribuente, deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Torino calcolando sul solo debito d'imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; le sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli eventuali oneri accessori ove questi rappresentino una quota delle sanzioni stesse, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il debito d'imposta maggiorato degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione al ruolo, ex art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999; nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla presenza di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per il Piemonte, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quotaparte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A5350

DECRETO 24 maggio 1999.

Rideterminazione del residuo carico tributario dovuto dalla ditta Fornaro Renato, in Vercelli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *0a)* della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 3 febbraio 1998 con la quale la ditta Fornaro Renato, con sede in Vercelli, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposte dirette dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997, per il residuo importo di L. 227.823.050, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento della avanzata richiesta;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Piemonte, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla ditta Fornaro Renato tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il residuo carico tributario dovuto dal contribuente, al momento pari a L. 227.823.050, deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Vercelli calcolando sul solo debito d'imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; le sanzioni irrogate, invece, ivi compresi gli eventuali oneri accessori ove questi rappresentino una quota delle sanzioni stesse, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il debito d'imposta maggiorato degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione al ruolo, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999; nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla presenza di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per il Piemonte, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata qualche acconto sulle sanzioni dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A5351

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 giugno 1999.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale all'art. 3, comma 4, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, la quale all'art. 14 stabilisce che ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1° gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui al suddetto art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, è preso a base il tasso ufficiale di sconto;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni, la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia in data 12 aprile 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1999, con il quale il tasso ufficiale di riferimento viene fissato al 2,5% a decorrere dal 14 aprile 1999;

Considerato che occorre provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402 e dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura dell'8,5 per cento, a decorrere dal 14 aprile 1999.

Roma, 18 giugno 1999

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSOLINO

99A5347

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 maggio 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua Sacra», sita in comune di Roma.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 10 febbraio 1993 con la quale la Società S.I.V.A.M. S.r.l. con sede in Roma, via Passo del Furlo, 57, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua Sacra» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Roma;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visti i pareri della IV e della III sezione del Consiglio superiore di sanità espressi rispettivamente nelle sedute del 28 aprile 1993 e del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua Sacra» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Roma.

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e ridurre il livello ematico di acido urico. Stimola la digestione».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 21 maggio 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5353

DECRETO 26 maggio 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Colombo - Sorgente Rocche di Valletti», sita in comune di Varese Ligure.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 30 maggio 1992 con la quale la Società Colombo S.r.l., con sede in Varese Ligure (La Spezia) - località Bosco Pasciano frazione Valletti, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Colombo - Sorgente Rocche di Valletti» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Rocche di Valletti» sita in comune di Varese Ligure (La Spezia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Colombo - Sorgente Rocche di Valletti» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Rocche di Valletti» sita in comune di Varese Ligure (La Spezia).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione renale dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 26 maggio 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A5354

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 15 aprile 1999.

Rettifica al provvedimento 10 agosto 1998 concernente: «Riclassificazione delle specialità medicinali "Nimotop" e "Periplum", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il proprio provvedimento 10 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 14 ottobre 1998, concernente: «la riclassificazione delle specialità medicinali "Nimotop" e "Periplum" rispettivamente della società Bayer S.p.a. e della società Italfarmaco S.p.a.»;

Viste le note del 27 ottobre 1998 e del 3 marzo 1999 con le quali la società Bayer S.p.a., chiede la rettifica del suddetto provvedimento, relativamente e limitatamente alla titolarità indicata per la specialità medicinale «Nimotop» e per la sede della società riportata erroneamente nel suddetto provvedimento;

Rilevato che a causa di errori materiali intervenuti in fase di redazione del sopra indicato provvedimento, contenuti nel preambolo, al terzo comma dove è scritto: «Nimotop della società Bayer AG, con sede legale in Leverkusen, Germania, rappresentata in Italia dalla società Bayer, con sede in Milano» e nel dispositivo all'art. 1 dove è riportata la medesima dicitura identificativa della titolarità della specialità medicinale e della sede della società, non è conforme a quanto effettivamente risulta agli atti di ufficio;

Visti rispettivamente, i decreti di A.I.C. del 27 luglio 1987, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 1987, foglio delle inserzioni n. 259 e del 31 ottobre 1994. n. A 783/1994, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 15 novembre 1994;

Riscontrato che, la titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Nimotop» nelle tre confezioni con A.I.C. n. 026403016, n. 026403055, n. 026403067. è la società Bayer S.p.a., con sede in Milano, viale Certosa n. 130, e non Bayer AG con sede in Leverkusen, Germania rappresentata in Italia dalla Bayer S.p.a. come attribuito nel provvedimento del 10 agosto 1998;

Ritenuto di dover rettificare l'indicazione dei suddetti dati riportati e contenuti nel sopra indicato provvedimento;

Dispone:

Art. 1.

Il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 10 agosto 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 14 ottobre 1998, riportato alla pag. 31, concernente: «Riclassificazione delle specialità medicinali "Nimotop" e "Periplum", ai sensi dell'art. 8 comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», viene rettificato e modificato parzialmente come segue: nel preambolo, al terzo comma, dove è scritto: «Nimotop della società Bayer AG, con sede legale in Leverkusen, Germania, rappresentata in Italia della società Bayer, con sede in Milano», e nel dispositivo all'art. 1, dove è riportata l'identica dicitura, identificativa della titolarità della specialità medicinale «Nimotop» e della sede della società, deve leggersi: «"Nimotop" della Società Bayer S.p.A. con sede in Milano, viale Certosa, 130».

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 15 aprile 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 233

99A5117

PROVVEDIMENTO 15 aprile 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale a base di amoxicillina denominata «Majorpen», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, nel quale la specialità medicinale denominata «Majorpen», a base di amoxicillina, nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito specificate: 12 capsule da «500», A.I.C. n. 023108083; «1000» 1 flacone + 1 f. solvente, A.I.C. n. 023108160; 12 compresse; 1 g., A.I.C. n. 023108184, della società Cyanamid Italia S.p.a., con sede in Catania risulta classificata in classe *c);*

Visto il provvedimento prot. 800/A.I.C./18087 del 18 dicembre 1997 relativo alla pratica n. NOT/97/603, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, nonché, la *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 1998, n. 20, per l'effetto del quale, la titolarietà dell'A.I.C. della specialità medicinale sopra citata viene trasferita dalla società Cyanamid S.p.a. alla società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in Aprilia (Latina);

Vista la domanda del 17 luglio 1998, con cui la società Wyeth Lederle S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Majorpen», nelle forme e confezioni sopra indicate rispettivamente ai prezzi di L. 6.200, di L. 3.300 e L. 12.800, allineati a quelli della specialità medicinale di riferimento denominata Velamox della società SmithKline Beecham S.p.a. nelle confezioni 12 cps 500 mg (A.I.C. n. 023097013), 1 flac. 1 g + fiala solv. (A.I.C. n. 023097088), 12 cpr 1 g (A.I.C. n. 023097102), contenenti la stessa quantità di principio attivo ed avente analoga forma farmaceutica e stessa via di somministrazione;

Viste le proprie deliberazioni, assunte nelle sedute del 9 settembre 1998 e 25 novembre 1998 nelle quali viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Majorpen» della società Wyeth Lederle S.p.a. nelle confezioni, 12 capsule da «500» a L. 6.200; «1000» 1 flacone + 1 f. solvente a L. 3.300 e 12 compresse 1 g a L. 12.800;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Majorpen», a base di amoxicillina della società, Wyeth Lederle S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), nelle confezioni: 12 capsule da «500», A.I.C. n. 023108083; «1000» 1 flacone + f. solvente, A.I.C. n. 023108160; 12 compresse 1 g, A.I.C. 023108184, classificata in classe *a)* ai sensi dell'art. 8, comma 10, mg della legge 24 dicembre 1993, n. 537, rispettivamente ai prezzi al pubblico di L. 6.200, L. 3.300, L. 12.800, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 234

99A5118

PROVVEDIMENTO 27 aprile 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale a base di timololo denominata «Droptimol», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, nel quale la specialità medicinale denominata «Droptimol», a base di timololo, nella forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: «TG» 25 contenitori 0,25% 0,2 ml, A.I.C. n. 027626062 e «TG» 25 contenitori 0,5% 0,2 ml, A.I.C. n. 027626086 della Farmigea S.p.a. industria chimico-farmaceutica, con sede in Pisa, risulta classificata in classe *c);*

Vista la domanda del 25 settembre 1998, con cui Farmigea S.p.a. industria chimico farmaceutica, chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Droptimol», nelle forme e confezioni sopra indicate, analogamente a quanto concesso alla specialità medicinale «Timoptol» soluzione oftalmica 0,50% 30 contenitori monodose 0,25%, A.I.C. n. 024278069 della società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede in Roma, avente lo stesso principio attivo e analoga forma farmaceutica e che pertanto viene assunta come specialità di riferimento;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 25 novembre 1998, nella quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Droptimol» della Farmigea S.p.a. Industria chimico-farmaceutica nelle confezioni, «TG» 25 contenitori 0,25% 0,2 ml e «TG» 25 contenitori 0,5% 0,2 ml ai prezzi rispettivamente di L. 6.300 e L. 12.500;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Droptimol», a base di timololo della Farmigea S.p.a. Industria chimico farmaceutica, con sede in Pisa, nelle confezioni «TG» 25 contenitori 0,25% 0,2 ml, A.I.C. n. 027626062 e «TG» 25 contenitori 0,5% 0,2 ml, A.I.C. n. 027626086 è classificata in classe *a)* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico rispettivamente di L. 6.300 e L. 12.500, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 255

99A5119

PROVVEDIMENTO 27 aprile 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale a base di paromomicina solfato denominata «Paramicina», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, nel quale la specialità medicinale denominata «Paramicina» a base di paromomicina solfato, nella forma farmaceutica e confezione 16 capsule 250 mg, A.I.C. n. 020177010 della Home Products S.p.a., con sede in Milano, risulta classificata in classe *c);*

Vista la domanda del 26 novembre 1998, con cui la Home Products S.p.a., chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Paramicina», nella confezione 16 capsule 250 mg al prezzo di L. 16.900, I.V.A. compresa riallineandosi al prezzo del farmaco di riferimento denominato «Humatin» nella confezione 16 capsule 250 mg; A.I.C. n. 016531016 della Parke Davis S.p.a., con sede in Lainate (Milano), avente lo stesso principio attivo, medesimo dosaggio e identica forma farmaceutica e che pertanto viene assunta come specialità di riferimento;

Rilevato che la società Parke Davis S.p.a., ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998, foglio delle inserzioni n. 150-*bis,* in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo, in ragione di L. 16.900, I.V.A. compresa della citata specialità;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 22 dicembre 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Paramicina», della Home Products S.p.a., nella confezione 16 capsule 250 mg, al prezzo allineato di L. 16.900, I.V.A. compresa, calcolato su quello dell'analogo già in prontuario denominato «Humatin» nella confezione 16 capsule 250 mg.

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale «Paramicina», a base di paromomicina solfato, della Home Products S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 16 capsule 250 mg, A.I.C. n. 020177010, è classificata in classe *a),* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 16.900, I.V.A compresa;

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 254

99A5120

PROVVEDIMENTO 27 aprile 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale a base di sulindac denominata «Clinoril», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1997, n. 26, nel quale la specialità medicinale denominata «Clinoril», a base di sulindac, nella forma farmaceutica e confezione 30 compresse 200 mg, A.I.C. n. 023410044 della Neopharmed S.p.a., con sede in Roma, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 18 settembre 1998, con cui la Neopharmed S.p.a., chiede la riclassificazione in classe *a)* con nota 66 della specialità medicinale «Clinoril», nella confezione 30 compresse 200 mg riallineandosi al prezzo del farmaco di riferimento denominato «Lyndak» nella confezione 30 compresse 200 mg A.I.C. n. 024672026 della società Eurofarmaco S.r.l., con sede in Roma, avente lo stesso principio attivo, medesimo dosaggio e identica forma farmaceutica e che pertanto viene assunta come specialità di riferimento;

Rilevato che la società Eurofarmaco S.r.l., ha pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1998, foglio delle insezioni n. 150-*bis*, in attuazione della disposizione di cui alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998, il prezzo medio europeo, in ragione di L. 16.000, I.V.A. compresa della citata specialità;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 10 dicembre 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* con nota 66 della specialità medicinale denominata «Clinoril», della Neopharmed S.p.a. nella confezione 30 compresse 200 mg, al prezzo allineato di L. 16.000, I.V.A. compresa, calcolato su quello dell'analogo già in prontuario denominato «Lyndac» 30 compresse 200 mg;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale «Clinoril», a base di sulindac, della società Neopharmed S.p.a., con sede in Roma, nella confezione 30 compresse 200 mg, A.I.C. n. 023410044, è classificata in classe *a)* con nota 66, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 16.000, I.V.A. compresa;

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 253

99A5121

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Il lavoro è dovere», in Caloveto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Vista la nota n. 5p/7 dell'11 gennaio 1998, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha restituito il fascicolo della società cooperativa appresso indicata e, ne ha disposto lo scioglimento senza liquidatore;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «Il lavoro è dovere», sede in Caloveto, costituita con atto notaio Pietro Rapani in data 29 settembre 1949, repertorio n. 3591, registro società n. 617, tribunale di Rossano, B.U.S.C. n. 367/9792.

Cosenza, 31 maggio 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A5352

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIRETTIVA 24 maggio 1999.

Modificazione della direttiva 14 maggio 1998 recante: «Regolamentazione del soccorso stradale in autostrada per veicoli in avaria o incidentati». (Direttiva n. 4956/26/gab)(*).

Alla Direzione generale dell'Anas

Alle società concessionarie di autostrade e trafori

All'Aiscat

La presente direttiva ha per destinatari gli Enti proprietari e concessionari di autostrade (di seguito denominati Enti) per l'attività di soccorso stradale sulla rete di propria competenza al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di uniformare, attraverso criteri e standard di riferimento, il servizio di soccorso sull'intera rete autostradale nazionale.

Occorre preliminarmente richiamare le disposizioni contenute nel codice della strada (decreto legislativo n 285/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 360/1993) che nell'art. 2, comma 3, lettera *A)*, individua la presenza di «Sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato» come una delle caratteristiche fondamentali che distinguono le autostrade dalle altre strade.

Inoltre l'art. 175, comma 7, lettera *A)*, impone il divieto «sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale» di «trainare veicoli che non siano rimorchi». Al riguardo l'art. 374 del regolamento di esecuzione ed attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996) precisa che l'attività di soccorso stradale e di rimozione sulle autostrade può essere affidata in concessione dall'Ente proprietario della strada a soggetti autorizzati.

La normativa si riferisce esclusivamente all'attività di soccorso stradale sulle autostrade e sulle loro pertinenze (aree di servizio, rampe, svincoli, ecc.) e non sulla viabilità ordinaria, in quanto sulle autostrade le velocità consentite sono superiori a quelle previste per la viabilità ordinaria. Sia lo stazionamento sulla carreggiata di un veicolo fermo (per avaria o per incidenti) che la rimozione del veicolo stesso sono estremamente pericolosi anche perché sulle autostrade gli accessi di ingresso e di uscita dal tracciato sono molto meno frequenti che non sulla viabilità ordinaria. Inoltre, sulle autostrade è necessario rimuovere «nel più breve tempo possibile» il veicolo fermo (per qualsiasi motivo) in quanto causa di estremo pericolo per la circolazione degli altri veicoli oltreché degli occupanti il veicolo in avaria. Sulle autostrade è inoltre vietata la circolazione dei pedoni (v. art. 175, comma 6).

(*) La presente direttiva sostituisce la direttiva n. 4956/26/gab in data 14 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 4 giugno 1998, recante «da regolamentazione del soccorso stradale in autostrada per i veicoli in avaria o incidentati», a seguito della decisione del tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione III - n. 290 del 9 febbraio 1999, che ha disposto l'eliminazione del paragrafo 5, terzo capoverso, che imponeva l'obbligatoria permanenza dei centri interni esistenti e del paragrafo 6, ultimo capoverso, che regolava l'incidenza degli oneri finanziari conseguenti l'attività di adeguamento della rete autostradale.

1. Rientra nei compiti degli Enti garantire su tutto il tracciato autostradale di competenza l'organizzazione del sistema di assistenza e sicurezza ed il suo mantenimento in perfetta efficienza.

Dalle valutazioni che scaturiscono dall'esame dei dati concernenti gli interventi effettuati nel corso del 1997, si evince che tale sistema di assistenza e sicurezza deve svolgersi attraverso appositi sistemi di chiamata di soccorso (c.d. colonnine SOS), opportunamente collegati ad una centrale operativa dell'Ente, e su un adeguato e tempestivo servizio di soccorso svolto sia attraverso la presenza di strutture e mezzi permanentemente ed esclusivamente dedicati che di soggetti particolarmente qualificati, con idonea organizzazione di uomini professionalmente preparati e mezzi conformi alla normativa vigente, i quali effettuino l'intervento in condizioni di sicurezza e la successiva rimozione. Il servizio ovviamente va garantito 24 ore su 24 e per tutte le giornate dell'anno.

La mancanza di un «sistema di assistenza», come sopra descritto, facendo venir meno un requisito essenziale previsto nella «definizione» di autostrada (v. art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992) può costituire causa di «declassamento» dell'autostrada in «strada extraurbana principale», con tutte le conseguenze di ordine giuridico-economico che ne derivano.

Anche la delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 4045 in data 4 luglio 1996, in materia di soccorso stradale riconosce che rimane in capo alle società autostradali «il compito di assicurare il servizio di soccorso sull'intera rete autostradale (di competenza) e con caratteristiche di continuità». (1)

Tale compito spetta all'Anas per le autostrade gestite direttamente.

Il regolamento (v. art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992) dà facoltà agli Enti proprietari o concessionari di autostrade, nel caso che non esercitino direttamente (in tutto o in parte) tale attività di affidarla in concessione a soggetti autorizzati.

2. Sull'intera rete devono essere installate e tenute in perfetta efficienza colonnine SOS di tipo fonico bicanale ad intervalli regolari e a distanza di circa 2 km collegate 24 ore su 24 ad una centrale operativa dell'Ente.

(1) (Cfr. n. 44 e n. 48 della delibera).

Tali colonnine dovranno essere appositamente contraddistinte con i segnali di cui all'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 (Fig. II 305).

Si ritiene particolarmente importante il requisito della «fonia» delle colonnine in quanto ciò consente non solo agli utenti di scegliere, tra i soggetti autorizzati all'effettuazione del soccorso, quelli di propria fiducia, ma anche e soprattutto di descrivere le cause della richiesta di intervento ed il tipo di veicolo da soccorrere. Ciò è essenziale per l'individuazione da parte della centrale operativa dell'Ente dell'intervento più efficace ed idoneo.

La centrale operativa dell'Ente, valutando prioritariamente gli aspetti della sicurezza, deve indirizzare la chiamata nei confronti del soggetto autorizzato che nella particolare situazione sia in grado di intervenire più rapidamente e con attrezzature maggiormente adeguate.

Nel caso di più centri autorizzati per l'intervento che si trovino in analoghe condizioni e l'utente non abbia espresso preferenza le chiamate dovrebbero essere alternate fra di loro in modo perequativo.

3. Per soccorso stradale in autostrada, ai fini della presente direttiva si intende l'intervento di assistenza in condizioni di sicurezza ed il successivo recupero e trasporto del veicolo incidentato o in avaria fino alla più vicina depositeria o sito, ove sia possibile custodire il veicolo o intervenire per le eventuali riparazioni.

Il soccorso si può articolare nelle seguenti attività:

a) rimozione e successivo trasporto o traino fino ad un'area di servizio o ad un'officina esterna, corrispondente alla prima uscita nel senso di marcia o eventualmente in altro luogo di deposito indicato dalla Polizia stradale, dei veicoli rimasti coinvolti in incidenti;

b) trasporto o traino fino alla prima officina di area di servizio o fino ad un'officina esterna, dell'organizzazione del soggetto autorizzato o ad altra officina di fiducia dell'utente, corrispondente alla prima uscita nel senso di marcia, dei veicoli impossibilitati a proseguire che necessitano di riparazioni non eseguibili su strada;

c) rimozione, a termini di legge, dei veicoli abbandonati, o comunque in sosta non consentita lungo l'autostrada e sue pertinenze.

4. Ogni qual volta gli interventi di cui alle lettere *a), b)* e *c)* riguardino un veicolo fermo per avaria o incidente sulle carreggiate, sulle rampe di accesso o di uscita o nella corsia di emergenza, qualora questa abbia una larghezza inferiore a 3 m, ricorre l'ipotesi di servizio pubblico essenziale come definito dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146.

In tali casi occorre non solo garantire il servizio, per tutto l'anno e per le 24 ore anche nelle giornate o negli orari di sciopero, ma anche, per ovvie ragioni di sicurezza della circolazione, provvedere alla rimozione del veicolo in tempi estremamente ridotti e con modalità di intervento che tutelino la sicurezza sia degli utenti da soccorrere che degli altri utenti dell'autostrada, nonché degli stessi operatori.

Sarà cura della centrale operativa dell'Ente, nei casi sopra definiti e qualificabili come servizio pubblico essenziale, disporre immediatamente l'intervento, prescindendo dalla facoltà di scelta dell'utente, avendo unicamente riguardo all'entità ed all'ubicazione sia delle strutture interne che di quelle di supporto esterne autorizzate in modo da garantire, in condizioni di sicurezza, l'effettuazione dell'intervento stesso con la massima tempestività e, comunque, entro un tempo tra la richiesta da parte degli utenti o degli Organi di polizia e l'arrivo sul luogo dove deve essere rimosso il veicolo non superiore a 20'

Nel caso che i veicoli da soccorrere abbiano massa superiore a 3,5 t tale tempo può essere fissato in 30'.

Le ubicazioni e le dotazioni di personale e di mezzi delle strutture autorizzate dovranno tener conto delle esigenze di tempestivo intervento sul luogo ove è localizzato il veicolo da soccorrere, ed al tempo stesso dei volumi di traffico delle tratte autostradali interessate, delle caratteristiche del tracciato, delle distanze dagli accessi e delle condizioni atmosferiche tipiche della zona, delle statistiche degli interventi e degli incidenti verificatesi negli anni precedenti o di altre peculiari situazioni.

5. Ogni Ente dovrà individuare ed indicare negli atti di convenzione con i soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi i tempi massimi nei quali di norma, tenuto conto delle diverse tipologie di veicoli da assistere, dovrà essere effettuato l'intervento di soccorso. Detti tempi dovranno tener conto che, per gli interventi di emergenza, non si devono superare le misure indicate al n. 4.

In ogni caso la distanza tra due strutture permanenti di soccorso stradale contigue dovrà essere adeguata al rispetto dei tempi di intervento sopra indicati, avvalendosi anche degli insediamenti all'interno della rete autostradale di competenza, mediante strutture rese disponibili dall'Ente.

Dette strutture sono affidate in gestione, salvo che l'Ente gestisca direttamente il servizio di rimozione e soccorso, ai soggetti autorizzati all'attività di soccorso.

6. Gli Enti al fine di garantire l'uniformità del servizio, nell'ambito degli standard di sicurezza, devono accertare l'esistenza dei requisiti prescritti in capo ai soggetti richiedenti, controllandone durante il periodo di validità dell' autorizzazione il loro permanere per tutte le tratte autostradali di competenza. Essi in particolare devono:

a) verificare l'idoneità della struttura organizzativa;

b) verificare la disponibilità di risorse, di personale particolarmente qualificato e di mezzi adeguati al servizio;

c) stabilire tempi e modalità di intervento;

d) controllare il rispetto dei tempi e delle modalità di intervento;

e) accertare la qualità e l'identità degli operatori abilitati a svolgere il servizio.

Ogni Ente dovrà, inoltre, individuare ed indicare, negli atti di convenzione con i soggetti autorizzati, l'organizzazione dei mezzi e del personale qualificato per il soccorso, con riguardo anche alla identificazione dei carri di soccorso tramite opportuna colorazione. Gli addetti su strada devono essere muniti di tessere di riconoscimento attestanti la loro qualità e devono indossare indumenti tali che li rendano visibili anche in condizione di scarsa visibilità e devono essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla legge n. 626/1994.

Sulla base delle presenti direttive, gli Enti dovranno adeguare i regolamenti e le convenzioni con i soggetti autorizzati e trasmetterle, unitamente all'ubicazione dei centri di soccorso stradale esterni ed interni alla rete, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* a questo Ministero per la verifica del rispetto degli standard e delle indicazioni.

Analoga verifica sarà effettuata anche sulle autorizzazioni concesse dopo l'entrata in vigore delle presenti direttive, ed a tal fine gli Enti invieranno dette autorizzazioni entro trenta giorni dal loro rilascio.

L'adeguamento della rete di comunicazione fonica mediante colonnine SOS dovrà essere realizzato entro centottanta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Gli Enti entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, devono inviare all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici un rapporto sull'attività di rimozione contenente i dati relativi non solo alle operazioni soccorso ed al rispetto dei tempi di intervento da parte dei soggetti autorizzati, ma anche ai controlli effettuati dagli stessi Enti al fine di verificare il rispetto, da parte di detti soggetti, dei criteri fissati dalla presente direttiva ed il permanere di adeguati standard di qualità e di efficienza del servizio.

Roma, 24 maggio 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1999
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 180

99A5355

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 23 giugno 1999, n. 900354.

Applicazione normativa relativa al «Fondo per l'innovazione degli impianti a fune», art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Alle regioni
Alle imprese interessate
Al Ministero dei trasporti e della navigazione

Come è noto, l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1999, istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario.

La legge affida la gestione delle agevolazioni alle regioni e prevede che le stesse trasmettano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dall'entrata di entrata in vigore della norma, le domande ai fini dell'emanazione, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, del provvedimento con il quale vengono ripartite le risorse disponibili.

Al fine della ripartizione, appare indispensabile provvedere alla individuazione di regole comuni relativamente agli aspetti connessi con la tipologia degli interventi, dei soggetti beneficiari e delle spese ammissibili in maniera tale che si possa ottenere una omogenea ripartizione delle risorse.

La concessione delle agevolazioni è tuttavia subordinata all'autorizzazione del regime di aiuto da parte della commissione dell'Unione europea. Pertanto, l'entità delle agevolazioni e l'introduzione di eventuali ulteriori limitazioni, potranno essere determinate soltanto a conclusione della procedura di notifica. A tal fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notificherà nei tempi più brevi possibili il nuovo regime di aiuto.

Al fine della ripartizione dei fondi, le regioni trasmettono, entro il 21 agosto 1999 (termine previsto dall'art. 8, comma 2, della legge n. 140/1999), al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del coordinamento degli incentivi alle imprese, le istanze pervenute, con la propria valutazione di ammissibilità e l'indicazione dell'onere finanziario ad esse associato. In attesa di eventuali decisioni comunitarie, in questa fase si assume come onere quello previsto dalla legge (70% del costo del progetto).

Il Ministero provvede, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione, al riparto delle disponibilità finanziarie alle regioni proporzionalmente all'onere totale delle domande positivamente valutate dalla regione.

1. *Aree di applicazione e soggetti beneficiari.*

1.1. Le aree interessate agli interventi agevolativi sono costituite da quelle appartenenti al territorio delle regioni a statuto ordinario.

1.2. I soggetti beneficiari sono quelli pubblici e privati, proprietari o gestori di impianti a fune, come individuati dalla legge 23 giugno 1927, n. 1110, modificata dal regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, dai decreti ministeriali 15 marzo 1982, n. 706, 2 gennaio 1985, n. 23, e 4 agosto 1998, n. 400 (funivie bifune con movimento unidirezionale ed a va e vieni — funivie monofune con movimento unidirezionale continuo — funicolari terrestri con movimento a va e vieni — sciovie in servizio pubblico). Nel caso di impianti dati in gestione, le agevolazioni sono disposte in favore dei soggetti che sopportano gli oneri degli investimenti, a condizione che sussista il consenso del proprietario e del gestore.

1.3. Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

2. *Iniziative e spese ammissibili.*

2.1. Le iniziative e le spese ammissibili sono quelle rivolte all'acquisizione di beni per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune.

2.2. Le spese ammissibili sono quelle sostenute per l'acquisizione di:

a) macchinari ed impianti ed opere edili ad essi correlati;

b) attrezzature di controllo relative ai macchinari ed impianti di cui al punto *a)*;

c) oneri vari per l'imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo, materiali di consumo ed accessori di prima dotazione.

2.3. Gli investimenti devono possedere il requisito della «nuova fabbricazione».

2.4. Gli investimenti di cui alla lettera *c)* del punto 2.2 sono considerati ammissibili nel limite massimo del 10% del costo complessivo dei beni cui si riferiscono. La pertinenza delle spese ai macchinari ed agli impianti agevolati deve esplicitamente risultare dalla fattura. I materiali di consumo e gli accessori di prima dotazione ammessi sono quelli che si riferiscono alle esigenze minime per la messa in marcia del macchinario o dell'impianto.

2.5 Sono esclusi dalle agevolazioni i beni e le realizzazioni di tipica pertinenza degli immobili civili, quelli per la ricettività, la ricreazione e la ristorazione nonché degli impianti accessori non indispensabili a garantire la sicurezza in esercizio (ad es.: gli impianti di sorveglianza in stato di fermo o di riposo dell'impianto a fune), fatto salvo il caso delle realizzazioni la cui necessità sia giustificata in relazione alla sicurezza delle persone e beni. Non potendosi stabilire relazione certa tra i beni agevolati ed il sito per il quale è determinata l'agevolazione, sono anche esclusi tutti i veicoli abilitati alla circolazione stradale, i beni mobili nonché i macchinari e gli impianti montati o da montare su di essi. Sono altresì esclusi i macchinari aventi finalità non esclusiva al trasporto mediante l'impianto a fune (quali, ad esempio, i cannoni formatori di neve, i mezzi battipista etc.).

2.6. La domanda di prenotazione può essere presentata esclusivamente per investimenti ancora da eseguire. Si intendono «eseguiti» gli investimenti già fatturati. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre, disposte a qualsiasi titolo e da qualsiasi soggetto, per i medesimi investimenti.

2.7. Le spese sono ammissibili al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi ed oneri accessori.

2.8. Non è ammesso a riconoscimento, ai fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta.

3. *Misura dell'agevolazione.*

3.1. Salvo limitazioni che dovessero intervenire in sede di autorizzazione comunitaria dell'aiuto, la misura dell'agevolazione annua è determinata in rapporto al costo agevolabile dei beni, in misura massima pari al 3,5 percento dell'ammontare complessivo della spesa ammessa per venti anni. Qualora le risorse finanziarie assegnate alla regione, sulla base del riparto effettuato con riferimento a tutte le domande trasmesse entro il termine previsto dal comma 2 dell'art. 8 della legge, non fossero sufficienti alla integrale copertura delle istanze presentate in detta regione, le domande saranno accolte, per ciascuna regione, secondo l'ordine cronologico giornaliero di presentazione, riducendo proporzionalmente tutte quelle presentate nel giorno in cui si verifica l'esaurimento dei fondi.

4. *Modalità e procedure amministrative.*

4.1. Ferma restando la competenza regionale della misura e, quindi della facoltà delle regioni di indicare diverse modalità di compilazione delle domande, per accelerare i tempi di raccolta delle informazioni per il riparto delle risorse, è stato predisposto l'unito schema di domanda, ricavato dalle procedure di prenotazione delle risorse di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 266/1997 (incentivi automatici per le PMI), sulla base del quale le regioni potrebbero rapidamente adottare i provvedimenti ritenuti necessari per l'avvio dei procedimenti amministrativi.

4.2 Si richiama l'attenzione sul fatto che la legge ha definito la priorità in relazione all'ordine cronologico di presentazione delle domande: per cui appare indispensabile che all'atto della presentazione delle stesse, esse vengano opportunamente catalogate seguendo tale ordine e che al presentatore venga rilasciata ricevuta con gli elementi necessari alla ricostruzione del momento della presentazione. Si richiama altresì l'attenzione sul fatto che, qualora la domanda dovesse essere modificata o integrata, relativamente ad elementi sostanziali, successivamente alla presentazione, la data facente fede ai fini dell'inserimento nell'ordine cronologico dovrebbe essere quella dell'avvenuta modifica o integrazione.

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

Schema della dichiarazione-domanda

Agevolazioni di cui all'art. 8 della legge n. 140/1999 – Fondo per l'innovazione tecnologica degli impianti a fune.

DICHIARAZIONE-DOMANDA AI FINI DELLA PRENOTAZIONE DELLE RISORSE

SPAZIO RISERVATO
DATA CONSEGNA
....
(presentazione a mano)

DATA ARRIVO
....

Posizione N.
....

Alla Regione [1]

....

....n

....

Bollo

(ogni 4 facciate)

Ai fini della prenotazione delle risorse per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 8 l. n. 140/99, il sottoscritto

....
(Cognome) (Nome)

nella qualità di .... della ditta sottoindicata
(legale rappresentante o procuratore speciale)

D I C H I A R A

A) DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐
N. di iscrizione registro imprese — Sigla provincia

A1) – Denominazione ....

A2)–Forma giuridica ....

A3) – Sede legale..

Comune .... Prov .... CAP ....

Via e n. civico ....

(1) La domanda deve essere presentata esclusivamente alla Regione cui spetta la competenza territoriale per l'unità locale per la quale si presenta dichiarazione-domanda

A4) – Dati relativi alla situazione della proprietà e della gestione degli impianti oggetto degli investimenti:

....

....

....

A5) – Telefono .... Telex .... Telefax .... E-mail ....

A6) – Unità locale interessata dall'investimento

Comune .... Prov .... CAP ....

Via e n. civico/Località ....

A7) – Impianti esistenti nell'unità locale oggetto della domanda di agevolazione:

descrizione sintetica dell'unità locale di cui alla presente domanda:

....

....

....

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI

B1) – Descrizione sintetica del programma d'investimento con indicazione del dettaglio dei costi, secondo la categorizzazione di cui alla circolare ed al riepilogo seguente:

....

....

....

....

....

....

....

....

....

B2) – Costi agevolabili degli investimenti

Voci di spesa	**Costi in Lire**
a) Macchinari, impianti ed opere edili correlate	....
b) Attrezzature di controllo	....
c) Costi per trasporto, imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo dei macchinari e degli impianti, materiali di consumo nonché accessori di prima dotazione, nella misura del 10% del costo dei macchinari e degli impianti cui si riferiscono	....
TOTALE COSTI	....

Il sottoscritto, dichiara altresì:

1) che, in riferimento agli investimenti oggetto della dichiarazione-domanda:
   i beni ed i servizi sono conformi alle tipologie definite dalla circolare attuativa;
   i macchinari e gli impianti, i manufatti e le opere edili , esposti in domanda, che si intende acquisire, saranno di "nuova fabbricazione", conformi alle norme vigenti in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, aventi i requisiti di cui alla legge ed all circolare applicativa e saranno installati nell'unità locale di cui alla presente dichiarazione-domanda;
   gli oneri esposti alla lettera c) del punto B2), sono strettamente di pertinenza dei macchinari e degli impianti di cui alla presente dichiarazione-domanda, come indicato nella circolare attuativa.
2) di essere a conoscenza della incompatibilità delle agevolazioni con qualsiasi altra agevolazione per i medesimi investimenti, che sui beni sottoposti all'agevolazione non sussistono istanze definite o in corso di definizione per altre agevolazioni e di impegnarsi a non presentare ulteriori nuove domande di agevolazione per gli stessi investimenti;
3) che i costi dei beni oggetto della dichiarazione-domanda sono stati esposti al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi, degli oneri accessori: di essere inoltre a conoscenza che non è ammesso a riconoscimento, per i fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta e di costi autofatturati;
4) che l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;
5) di essere a conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti comunitari e che il suddetto programma di investimenti e le attività esercitate nell'unità locale interessata presentano i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni essendo compatibili con le condizioni, con le limitazioni e con i divieti medesimi.
6) di essere a conoscenza del fatto che la concessione dell'agevolazione, oltre che condizionata dalla sussistenza delle risorse finanziarie a copertura, è subordinata alle condizioni e limitazioni che dovessero essere imposte dalla Commissione dell'Unione Europea in sede di approvazione del regime di aiuto;
7) **di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.**

Data .... (timbro e firma)
(non antecedente 30 giorni la data di presentazione)

Spazio per l'autentica della firma
(art. 20 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.

....

identificato mediante ...., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
L'incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome

....

Luogo e data dell'identificazione:

Timbro e Firma

CERTIFICAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE OVVERO, IN MANCANZA, DI REVISORE DEI CONTI

Il sottoscritto ...., ...
(Cognome, Nome) (Presidente del collegio sindacale/Revisore dei conti iscritto nel registro di

consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art. 496 del Codice penale, visionati gli elementi esposti nella presente dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse ai sensi degli "incentivi automatici", di cui alla legge 140/99, come redatta in data .... dal Sig. ....,

...., della ....,
(legale rappresentante, ovvero procuratore speciale)

attesta **ai sensi dell'art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15**, la regolarità di quanto contenuto nella predetta dichiarazione-domanda, la conformità degli elementi in essa esposti alle situazioni aziendali ed alle risultanze degli atti in possesso dell'impresa nonchè l'aderenza dei fatti dichiarati alle norme attuative della citata legge 140/99 art. 8 per la prenotazione delle risorse.

Data . ....

(firma)

Spazio per l'autentica della firma
(art. 20 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.

....

identificato mediante ...., previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
L'incaricato / Il Notaio: Cognome e Nome

....

Luogo e data dell'identificazione: ....

Timbro e Firma

Nota: Ai sensi dell'articolo 3 - comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127 come modificato dall'articolo 2 - comma 10 - della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Bassanini ter), l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda (la quale conserva immutate le caratteristiche di "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15) ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

99A5231

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° luglio 1999

Dollaro USA	1,0264
Yen giapponese	124,12
Dracma greca	325,15
Corona danese	7,4356
Corona svedese	8,7215
Sterlina	0,65020
Corona norvegese	8,0855
Corona ceca	36,171
Lira cipriota	0,57780
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,30
Zloty polacco	4,0243
Tallero sloveno	196,4807
Franco svizzero	1,6043
Dollaro canadese	1,5035
Dollaro australiano	1,5336
Dollaro neozelandese	1,9164
Rand sudafricano	6,1635

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A5427

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bilagar»

Estratto decreto MCpR n. 290 del 31 maggio 1999

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale BILAGAR nella forma e confezione: astuccio con 24 compresse gastroresistenti da 5 mg rilasciata alla società Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in via Cavour, 70 - Mede (Pavia), codice fiscale n. 01108720598, sono apportate le seguenti modifiche:

Composizione:

una compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: bisacodile 5 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, amido di mais, magnesio stearato, copolimero dell'acido metacrilico ed etile acrilato, talco, titanio biossido, gomma arabica, carbossimetilcellulosa sodica, saccarosio, estere dell'acido montanico con etandiolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Denominazione: la denominazione della specialità medicinale «Bilagar» ora è BILAGAR C.M.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio con 24 compresse gastroresistenti da 5 mg;

A.I.C. n. 033772017 (in base 10), 106NHK (in base 32);

classe: «C».

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 012421020 recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

99A5172

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gemfibrozil Recogen»

Estratto decreto n. 253 del 19 maggio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Recogen S.r.l., con sede in via Matteo Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 11730170153.

Specialità: GEMFIBROZIL RECOGEN:

20 compresse 900 mg - A.I.C. n. 032098016;

30 compresse 600 mg - A.I.C. n. 032098028;

7 bustine granulare 1200 mg - A.I.C. n. 032098030,

è ora trasferita alla società: Ratiopharm GmbH, con sede in ULM D-89070. Graf-Arco-Strasse 3, Germania.

Con modifica della denominazione in: GEMFIBROZIL RATIOPHARM.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5169

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac Recogen»

Estratto decreto n. 254 del 19 maggio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Recogen S.r.l., con sede in via Matteo Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 11730170153.

Specialità DICLOFENAC RECOGEN:

30 compresse gastrores. 50 mg - A.I.C. n. 029457013;

10 supposte 100 mg - A.I.C. n. 029457025;

5 fiale 75 mg/3 ml - A.I.C. n. 029457037,

è ora trasferita alla società: Ratiopharm GmbH, con sede in ULM D-89070. Graf-Arco-Strasse 3, Germania.

Con variazione della denominazione in: DICLOFENAC RATIOPHARM.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5170

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biolac Usp»

Estratto decreto n. 303 del 2 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Eurofarmaco S.r.l., con sede in via Aurelia, 58 - 00165 Roma, codice fiscale n. 08138530582.

Specialità BIOLAC USP:

sciroppo 180 ml - A.I.C. n. 029408010,

è ora trasferita alla società: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede in viale Amelia, 70 - 00181 Roma, codice fiscale n. 03907010585.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5179

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cela»

Estratto decreto n. 304 del 2 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ce.La.Far. S.p.a., con sede in corso San Maurizio, 53 - 10124 Torino, codice fiscale n. 06436910019.

Specialità CELA:

36 capsule rigide a rilascio prolungato uso orale A.I.C. n. 031823014,

è ora trasferita alla società: Sanofi Italia S.p.a., con sede in via G.B. Piranesi, 38 - 20137 Milano, codice fiscale n. 10052620159.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5178

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hyalart»

Estratto decreto n. 305 del 2 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Fidia Advanced Biopolymers S.r.l., con sede in via De' Carpentieri, 3 - 72100 Brindisi, codice fiscale n. 01510440744.

Specialità HYALART:

1 flaconcino 20 mg/2 ml - A.I.C. n. 027663018,

è ora trasferita alla società: Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede in via Biella, 8 - 20143 Milano, codice fiscale n. 00747030153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5181

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prostigmina»

Estratto decreto n. 306 del 2 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157.

Specialità PROSTIGMINA:

6 fiale 1 ml 0,5 mg - A.I.C. n. 005277013;

20 compresse 15 mg - A.I.C. n. 005277025,

è ora trasferita alla società: ICN Pharmaceuticals Germany GmbH, con sede in Bolongarostrasse, 82/84 D-65929 Frankfurt/Main, Germania, rappresentata in Italia dalla società ICN Pharmaceuticals S.r.l., con sede in via Conservatorio, 17, - 20122 Milano, codice fiscale n. 12451210152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5183

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flurizic»

Estratto decreto n. 307 del 2 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Mediolanum farmaceutici S.p.a., con sede in via San G. Cottolengo, 31 - 20143 Milano, codice fiscale n. 01689550158.

Specialità FLURIZIC:

12 compresse uso orale 375 mg - A.I.C. n. 029138029,

è ora trasferita alla società: Ist. biochimico ital. Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede in via Tucidide, 56, Torre 6 - 20134 Milano, codice fiscale n. 02578030153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5184

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visumidriatic antiflogistico».

Estratto decreto n. 309 del 2 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma, codice fiscale n. 00422760587.

Specialità VISUMIDRIATIC ANTIFLOGISTICO:

flac. collirio 5 ml, A.I.C. n. 019367010;

flac. collirio 10 ml, A.I.C. n. 019367022,

è ora trasferita alla società: Visufarma S.r.l., con sede in via Canino n. 21 - 00191 Roma, codice fiscale n. 05101501004.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5267

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valopride»

Estratto decreto n. 310 del 2 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ce.La.Far. S.p.a., con sede in corso San Maurizio, 53 - 10124 Torino, codice fiscale n. 06436910019.

Specialità VALOPRIDE:

30 capsule 10 mg, A.I.C. n. 023360062;

10 fiale 2 ml 10 mg IM IV, A.I.C. n. 023360074,

è ora trasferita alla società: Pharmafar S.r.l., con sede in corso Vinzaglio, 12-*bis* - 10121 Torino, codice fiscale n. 07605170013.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5269

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Limbitryl»

Estratto decreto n. 312 del 2 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157.

Specialità LIMBITRYL:

30 capsule, A.I.C. n. 021462015;

«plus» 25 capsule, A.I.C. n. 021462027,

è ora trasferita alla società: ICN Pharmaceuticals Germany GmbH, con sede in Bolongarostrasse, 82/84 D-65929 Frankfurt/Main, Germania, rappresentata in Italia dalla società ICN Pharmaceuticals S.r.l., con sede in via Conservatorio, 17 - 20122 Milano, codice fiscale n. 12451210152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5270

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mestinon»

Estratto decreto n. 313 del 2 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157.

Specialità MESTINON:
20 compresse divisibili 60 mg, A.I.C. n. 009286016,

è ora trasferita alla società: ICN Pharmaceuticals Germany GmbH, con sede in Bolongarostrasse, 82/84 D-65929 Frankfurt/Main (Germania), rappresentata in Italia dalla società ICN Pharmaceuticals S.r.l., con sede in via Conservatorio, 17 - 20122 Milano, codice fiscale n. 12451210152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5271

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efudix»

Estratto decreto n. 314 del 2 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Roche S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157.

Specialità EFUDIX:

unguento 20 g 5%, A.I.C. n. 022645016,

è ora trasferita alla società: ICN Pharmaceuticals Germany Gmbh, con sede in Bolongarostrasse, 82/84 D-65929 Frankfurt/Main (Germania), rappresentata in Italia dalla società ICN Pharmaceuticals S.r.l., con sede in via Conservatorio, 17 - 20122 Milano, codice fiscale n. 12451210152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5272

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glutril»

Estratto decreto n. 316 del 2 giugno 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novuspharma S.p.a., con sede in piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 02911880017.

Specialità GLUTRIL:

30 compresse, A.I.C. n. 022838015,

è ora trasferita alla società: Innovex S.r.l., con sede in viale Colleoni, 3 - 20041 Agrate Brianza (Milano), codice fiscale n. 11163290155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5273

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atarax»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 251 del 18 maggio 1999

Specialità medicinale ATARAX:

20 compresse rivestite divisibili 25 mg - A.I.C. n. 010834024.

Società UCB Pharma S.p.a., via Praglia, 15 - 10044 Pianezza (Torino).

Oggetto provvedimento di modifica:

modifica eccipienti;

modifica della produzione del medicinale.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti della compressa: lattosio 54,8 mg, cellulosa microcristallina 28 mg, magnesio stearato 1,5 mg, silice colloidale anidra 0,7 mg, talco eliminato, polividone K 30 eliminato;

eccipienti della filmatura: eudragit E eliminato, polietilene glicole 6000 eliminato, titanio biossido (E 171) eliminato, talco eliminato, Opadry Y-1-7000 composto da: titanio biossido 0,21 mg, idrossipropilmetilcellulosa 2,96 mg, polietilenglicole 1,03 mg;

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A5167

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Idroplurivit»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 253 del 18 maggio 1999

Specialità medicinale IDROPLURIVIT:

C 500 40 pastiglie - A.I.C. n. 006387056;

C 500 20 bustine 10 g - A.I.C. n. 006387070;

C 500 40 bustine 10 g - A.I.C. n. 006387094;

C 500 10 flaconi orali - A.I.C. n. 006387106;

gocce orali 10 ml - A.I.C. n. 006387132;

5 fiale liof. + 5 fiale solv. - A.I.C. n. 006387144;

40 confetti - A.I.C. n. 006387157.

Società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazione terapeutica.

Si approva la limitazione delle indicazioni terapeutiche a «profilassi e terapia delle carenze vitaminiche multiple». L'impiego delle forme iniettabili, dato l'alto contenuto di vitamina A, dovrà essere controindicato in gravidanza e durante l'allattamento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A5168

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «IG Epatite»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 278 del 18 maggio 1999

Specialità medicinale IG EPATITE:

im flacone 3 ml 600 U.I. - A.I.C. n. 028197022.

Società Sclavo S.p.a., via Fiorentina, 1 - 53100 Siena.

Oggetto provvedimento di modifica:

modifica eccipienti;

periodo di validità.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: sodio cloruro 9 mg, glicina 22,5 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml, mertiolato eliminato. È inoltre approvato il periodo di validità di 24 mesi.

La società titolare dell'A.I.C. è tenuta a fornire i dati di stabilità quando disponibili, comprese le prove di sterilità fino a coprire l'intero periodo di validità. Qualora i dati non venissero presentati o risultassero non favorevoli la modifica dell'autorizzazione sarà revocata.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A5171

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Farmorubicina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 298 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale FARMORUBICINA:

iv fl. liof. 10 mg + f. solv. 5 ml - A.I.C. n. 025197031;

iv 1 flac. polvere liof. 50 mg - A.I.C. n. 025197043;

soluzione pronta 10 mg/5 ml - A.I.C. n. 25197068;

1 flac. soluzione pronta 50 mg/25 ml - A.I.C. n. 025197070.

Società Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1-2, 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: aggiunta schema posologico.

È approvato l'inserimento di un nuovo schema posologico ad alte dosi in aggiunta a quello attualmente autorizzato per il carcinoma della mammella: «Dosi fino a 135 mg/metro quadro quando impiegata come unico agente e sino a 120 mg/metro quadro, quando impiegato in associazione, somministrate ogni 3-4 settimane hanno dimostrato di essere efficaci e ben tollerate in pazienti affette da carcinoma della mammella. Nel trattamento adiuvante del carcinoma mammario in stadio iniziale, le dosi raccomandate variano da 100 mg/metro quadro a 120 mg/metro quadro somministrate ogni 3-4 settimane».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A5173

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antra»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 300 del 1° giugno 1999

Specialità medicinale ANTRA:

14 capsule 20 mg flac. vetro - A.I.C. n. 028245088;

14 capsule 20 mg blister - A.I.C. n. 028245090.

Società: Astra farmaceutici S.p.a., via Messina, 38, 20154 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si approva l'estensione delle indicazioni terapeutiche così formulata «Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori».

Resta confermata la classificazione precedentemente autorizzata: «a-Nota 48».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A5174

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Omeprazen»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 301 del 1° giugno 1999

Specialità medicinale OMEPRAZEN:

14 capsule 20 mg flac. vetro - A.I.C. n. 026803078;

14 capsule 20 mg blister - A.I.C. n. 026803104.

Società: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., via Lungo L'Ema, 7 - Loc. Ponte a Ema, 50015 Bagno a Ripoli (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si approva l'estensione delle indicazioni terapeutiche così formulata «Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori».

Resta confermata la classificazione precedentemente autorizzata: «a-Nota 48».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A5175

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepral»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 302 del 1° giugno 1999

Specialità medicinale MEPRAL:

14 capsule 20 mg flac. vetro - A.I.C. n. 026783074;

14 capsule 20 mg blister - A.I.C. n. 026783098.

Società: Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si approva l'estensione delle indicazioni terapeutiche così formulata «Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori».

Resta confermata la classificazione precedentemente autorizzata: «a-Nota 48».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A5176

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Losec»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 303 del 1° giugno 1999

Specialità medicinale LOSEC:

14 capsule 20 mg flac. vetro - A.I.C. n. 026804070;

14 capsule 20 mg blister - A.I.C. n. 026804106.

Società: Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si approva l'estensione delle indicazioni terapeutiche così formulata «Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A5177

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dilzene»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 304 del 1° giugno 1999

Specialità medicinale DILZENE:
50 compresse 60 mg - A.I.C. n. 025277017.

Società: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47, 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: lattosio 259 mg, olio idrogenato 44 mg, polietilenglicole 6000 10 mg, copolimero metacrilato-acido metacrilico eliminato, magnesio stearato 7 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A5180

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Recofarma».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 305 del 1° giugno 1999

Specialità medicinale ACICLOVIR RECOFARMA:

tubo crema 3 g - A.I.C. n. 032809042;

tubo crema 10 g - A.I.C. n. 032809055.

Società: Recofarma S.r.l., via Matteo Civitali, 1, 20148 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: polossamero 407 1 g, alcool cetostearilico 6,75 g, sodio laurilsolfato 0,75 g, vaselina bianca 12,5 g, paraffina liquida 5,0 g, glicole propilenico 20,0 g, saccarosio monopalmitato 15,0 g, acqua depurata q.b. a 100 g.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A5182

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eulexin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 308 del 1° giugno 1999

Specialità medicinale EULEXIN:

30 compresse 250 mg - A.I.C. n. 026026017.

Società: Schering Plough S.p.a., via G. Ripamonti n. 89 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazioni terapeutiche.

Si approva l'estensione delle indicazioni terapeutiche quale «coadiuvante nella terapia radiante del carcinoma prostatico localmente avanzato».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A5266

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Drogenil»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 309 del 1° giugno 1999

Specialità medicinale DROGENIL:

30 compresse 250 mg - A.I.C. n. 028520017.

Società: Essex Italia S.p.a., via Serio n. 1 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazioni terapeutiche.

Si approva l'estensione delle indicazioni terapeutiche quale «coadiuvante nella terapia radiante del carcinoma prostatico localmente avanzato».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A5268

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, sito nel comune di Versciaco

Con decreto interministeriale n. 937 datato 19 maggio 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare ramo Difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Magazzino materiali del genio» sito nel comune di Versciaco (Bolzano), riportato nel catasto del C.C. medesimo alla P.T. 77/II, F.M. 4, p.ed. 98 dell'ufficio catasto di Brunico (Bolzano), regione autonoma Trentino-Alto Adige, per una superficie complessiva di mq 1.444.

99A5356

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Pizzo nuova», in Pizzo

Con decreto ministeriale 27 maggio 1999 i poteri conferiti al dott. Antonino Daffinà commissario governativo della società cooperativa edilizia «Pizzo nuova», con sede in Pizzo (Catanzaro), sono stati prorogati per sei mesi a decorrere dalla data del decreto medisimo.

99A5357

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Ravenna nell'area delle attività di valorizzazione, recupero, gestione ed educazione ambientale.

Con decreto direttoriale 7 giugno 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Ravenna nell'area delle attività di valorizzazione, recupero, gestione ed educazione ambientale, sono determinati, rispettivamente, in L. 37.000 ed in quindici giornate lavorative.

99A5358

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello statuto della associazione «Comitato termotecnico italiano - CTI», in Milano.

Con decreto dirigenziale 4 giugno 1999 è stato concesso, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, il riconoscimento della personalità giuridica ed è stato approvato lo statuto della associazione «Comitato termotecnico italiano - CTI», con sede in Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, presso il dipartimento di energetica del politecnico di Milano.

99A5359

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di San Salvo

Con decreto n. 7152 in data 1° giugno 1999 del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di San Salvo, tratto strada consortile, di mq 730, censito nel catasto del comune di San Salvo al foglio n. 8, particelle 1220 e 1221.

99A5320

AUTORITÀ DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA

Misura di salvaguardia in materia di corsi d'acqua e aree inondabili di fondovalle, perimetrazione delle aree a rischio di inondazione per eventi con tempi di ritorno trentennale e duecentennale e relativa normativa.

Si comunica che il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Magra nella seduta del 28 aprile 1999 ha adottato con delibera n. 53 disposizioni concernenti: «Misure di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 183/1989. Corsi d'acqua aree inondabili di fondovalle, perimetrazione delle aree a rischio di inondazione con T 30 e T 200 e relativa normativa».

Chiunque sia interessato potrà prendere visione di detta delibera pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Toscana n. 22 del 2 giugno 1999, bollettino ufficiale della regione Liguria n. 21 del 26 maggio 1999 - parte seconda, o presso i nostri uffici in via Paci n. 2 a Sarzana.

99A5360

REGIONE UMBRIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con determinazione dirigenziale del 19 maggio 1999, n. 3454, la Nocera Umbra Fonti storiche S.p.a., con sede in Nocera Umbra (Perugia), via della Stazione n. 100, partita IVA n. 02131850543, è stata autorizzata a condizionare e mettere in vendita presso lo stabilimento d'imbottigliamento ubicato in Nocera Umbra Scalo (Perugia) l'acqua minerale naturale «Sorgente Angelica - Nocera Umbra» nei tipi liscia e aggiunta di anidride carbonica, nei seguenti contenitori:

di vetro chiusi ermeticamente con tappi a corona di metallo trattato della capacità di litri 1, 0,50 e 0,33;

di PET (polietilentereftalato) chiusi ermeticamente con tappi a vite AL 50 di polietilene H.D. da 29,5 mm, della capacità di litri 2, 1,5, 1 e 0,50 ottenuti mediante soffiaggio di preforme prodotte da:

a) Pizzorni S.a.s. di Rossiglione (Genova);

b) Faba Sirma S.p.a. di Calerno di S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia);

c) Ditta Tombacco Federico di S. Donà del Piave (Venezia);

d) Cobarr S.p.a. di Anagni (Frosinone);

esclusivamente acqua liscia in cartone politenato (Brik) prodotto dalla Tetra Pak della capacità di litri 1, 0,50 chiusi ermeticamente mediante saldatura termica.

Con determinazione dirigenziale del 19 maggio 1999, n. 3455, la Rocchetta S.p.a., con sede in Gualdo Tadino (Perugia), zona industriale sud località Madonna del Piano, codice fiscale n. 00167760545, è stata autorizzata ad aprire e esercitare lo stabilimento di imbottigliamento sito in Gualdo Tadino, via della Rocchetta n. 15, per produrre e vendere l'acqua minerale naturale Sorgente Umbra - Rocchetta, nei tipi liscia e addizionata di anidride carbonica, imbottigliata in contenitori di vetro delle diverse capacità consentite dal decreto ministeriale n. 106/1992.

99A5361

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale «Fonte Azzurrina»

Con decreto dirigenziale n. 3057 del 7 giugno 1999 è stata concessa alla Fonte Azzurrina S.p.a. avente:

sede e stabilimento di produzione dell'acqua minerale in Careggine (Lucca), frazione Colli di Capricchia, località I Fontanacci;

partita I.V.A. n. 01042080463,

la seguente autorizzazione igienico - sanitaria:

autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale «Fonte Azzurrina» nei tipi «naturale» e «addizionata di anidride carbonica» (frizzante, leggermente frizzante), in contenitori di PET, della capacità di 0,5, 1,5 e 2 litri, con chiusura in capsule a vite, prodotti nello stabilimento di imbottigliamento a partire da preforme e dai seguenti polimeri granulari:

Pet «Lighter» prodotto dalla Inca International S.p.a. - preforme fornite dalla Pizzorni S.a.s. (Genova) e dalla Faba Sirma S.p.a. (Parma);

Pet «Lighier C» prodotto dalla Inca International S.p.a. - preforme fornite dalla Schmalbach - Lubeca Italia S.r.l. (Ascoli Piceno);

Pet «Cleartuf P76» (ex Caripak P) prodotto dalla Shell Italia S.p.a. - preforme fornite dalla Pizzorni S.a.s. (Genova), dalla Faba Sirma S.p.a. (Parma) e dalla Schmalbach - Lubeca Italia S.r.l. (Ascoli Piceno);

Pet «Starlight» prodotto dalla Aussapol S.p.a. - preforme fornite dalla Pizzorni S.a.s. (Genova) e dalla Faba Sirma S.p.a. (Parma);

Pet «Melinar laser plus» prodotto dalla Du Pont Polyester U.K. - preforme fornite dalla Faba Sirma S.p.a. (Parma).

L'autorizzazione viene concessa alla Fonte Azzurrina S.p.a. per un periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica del presente atto ed è subordinata all'esito favorevole delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica dei contenitori, che la Fonte Azzurrina S.p.a. è tenuta a presentare con frequenza quadrimestrale.

99A5362

UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA DI VARESE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 238 e dell'art. 5 comma 9 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di 1ª fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare n. E09A - Anatomia umana.

Gli aspiranti al trasferimento, professori di prima fascia presso altro ateneo potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'Università di appartenenza.

99A5365

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Camera dei deputati 22 giugno 1999 recante: «Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 1999).

In calce al testo del decreto citato in epigrafe, alla pag. 34, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo la firma del Presidente Violante deve intendersi inserita la seguente dizione: «*Il segretario generale: ZAMPINI*».

Nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, resa esecutiva dal decreto citato in epigrafe, alla pag. 34, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'intestazione, dopo le parole: «*Deliberazione n. 155/99*», deve intendersi inserita la seguente dizione: «*Riunione di martedì 22 giugno 1999.*».

Nella medesima deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, alla pag. 34, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nel dispositivo, dove è scritto: «Delibera: di approvare *allegato* regolamento ...», leggasi: «Delibera: di approvare *l'allegato* regolamento ...».

99A5425

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ ***AVELLINO***
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ ***FROSINONE***
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ ***GALLARATE***
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA.
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 508.000
- semestrale	L. 289.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	L. 416.000
- semestrale	L. 231.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	L. 115.500
- semestrale	L. 69.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 107.000
- semestrale	L. 70.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 273.000
- semestrale	L. 150.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 106.000
- semestrale	L. 68.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 267.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	L. 1.097.000
- semestrale	L. 593.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	L. 982.000
- semestrale	L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035